

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



REGIONE PIEMONTE

TORINO, 9 AGOSTO 1989

Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni mercoledì in Torino e contiene: nella Parte I (Atti della Regione) le leggi ed i regolamenti, nonché - per esteso o per estratto - i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Regionale, le circolari ed i comunicati degli Organi regionali; nella Parte II (Atti dello Stato) le leggi ed i provvedimenti dello Stato, che interessino la Regione, di cui è prescritta la pubblicazione; nella Parte III (Atti di Terzi) gli avvisi di concorsi e gli annunci legali.

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE - Presidenza della Regione, piazza Castello 165, 10122 Torino - telefono (011) 57171.

VENDITA (presso la Libreria Lattes, via Garibaldi 3, Torino) - Copia singola, L. 2.500 - Supplementi speciali: fino a 160 pagine, L. 2.500; superiori a 160 pagine, prezzo riportato in copertina.

ABBONAMENTI (soltanto per l'intero anno solare) - Fascicoli ordinari, compreso l'indice annuale, L. 120.000 - Fascicoli ordinari, compresi l'indice annuale e tutti i supplementi speciali, L. 150.000.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - Gli «avvisi di concorsi» e gli «annunci legali» a pagamento devono pervenire, almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, alla Redazione del Bollettino. Il testo originale deve essere inviato dattiloscritto - con macchina a carattere normale - su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo e corredato dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per la inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: L. 1.500 per ogni riga o frazione di riga dattiloscritta. Non si darà corso alle inserzioni prive dell'attestazione di versamento.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO - Il versamento del canone di abbonamento, come l'importo per le inserzioni, deve essere effettuato esclusivamente tramite c/c postale sul conto n. 30306104, intestato a: Regione Piemonte - Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, 10122 Torino.

Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE

**L.R. 5 dicembre 1977, n. 56,
e successive modifiche ed integrazioni.
Le procedure, gli atti amministrativi
e gli elaborati tecnici richiesti
per l'approvazione degli strumenti urbanistici**

Parte I ATTI DELLA REGIONE

CIRCOLARI

Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE

L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni - Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici

Ai Comuni
Ai Consorzi di Comuni
per la pianificazione del territorio
Alle Comunità Montane
Ai Comitati Regionali di Controllo

Le disposizioni contenute nell'Allegato che segue sostituiscono integralmente quelle emanate con circolare n. 17/URB, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 30 settembre 1981.

Le innovazioni rispetto alle disposizioni fornite con la precedente citata circolare n. 17/URB sono essenzialmente le seguenti:

- atteso che la L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m., ha nettamente distinto la fase comunale di adozione e pubblicazione dei Piani da quella regionale di approvazione degli stessi, si richiede l'inoltro alla Regione del solo progetto definitivo di Piano o Variante e non anche di copia delle osservazioni e proposte e delle tavole del progetto preliminare recanti la localizzazione delle stesse;
- il progetto definitivo deve essere inviato alla Regione per l'approvazione non appena la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione dello stesso sia divenuta esecutiva; il successivo corretto svolgimento della procedura di pubblicazione «per notizia» del progetto definitivo deve essere assicurato e controllato dal Comune stesso, ovvero dal Consorzio o dalla Comunità Montana nei casi di P.R.G.I. o di P.R.G.C.M.;
- non sono più richieste le copie degli atti amministrativi relativi all'adozione e alla pubblicazione della deliberazione programmatica e del progetto preliminare (delibere e avvisi di pubblicazione); quindi la correttezza dello svolgimento degli adempimenti procedurali prescritti dalla legge viene attestata congiuntamente dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consorzio o della Comunità Montana, e dal Segretario comunale, ovvero dal Segretario del Consorzio o della Comunità Montana, a mezzo di un certificato, del quale si fornisce il modello;
- vengono date specifiche disposizioni da osservare nei casi in cui con l'adozione dei Piani si intenda proporre modifiche del vincolo idrogeologico;
- vengono forniti alcuni chiarimenti su specifici contenuti degli elaborati tecnici, spesso trascurati o trattati in modo inadeguato nei Piani;
- sono fornite disposizioni anche in ordine alle varianti al P.R.G. o al P.d.F. assunte ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1; si segnala che, avendo

l'art. 8 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge n. 1/1978, la validità delle prescrizioni di cui al 4° e 5° comma dello stesso art. 1 non è più soggetta a scadenza;

- il numero di copie degli atti e degli elaborati da inoltrare alla Regione per l'approvazione è ridotto da cinque a quattro.

Il Presidente della Giunta Regionale
Vittorio Beltrami

L'Assessore alla Pianificazione
e Gestione Urbanistica
Piero Genovese

Parte Prima

1. Revoca della circolare n. 17/URB	pag. 7
2. Formulazione di osservazioni e proposte da parte degli uffici tecnici	pag. 7
3. Correzione di errori materiali	pag. 7
4. Varianti «in itinere»	pag. 7
5. La certificazione relativa al procedimento di adozione e di pubblicazione	pag. 7
6. Tavole di piano e norme di attuazione predisposte per l'impiego di procedure informatizzate	pag. 7
7. Imposta di bollo	pag. 8
8. Disposizioni particolari per i Comuni dichiarati sismici	pag. 8

Parte Seconda**SEZIONE I - Piano Regolatore Generale Comunale**

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti	pag. 11
Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione	pag. 17
Scheda C - Gli elaborati tecnici costituenti il P.R.G.C. e i requisiti formali degli stessi	pag. 21

SEZIONE II - Varianti al P.R.G.:

- varianti al P.R.G.C. ex art. 17, comma 3, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ex art. 17, comma 8, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G. ex art. 83, commi 1 e 2, L.R. n. 56/77 e s.m.

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti	pag. 32
Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione	pag. 36
Scheda C - Gli elaborati tecnici costituenti le varianti al P.R.G. e i requisiti formali degli stessi	pag. 40

SEZIONE III - Piani Regolatori Intercomunali e di Comunità Montane

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti	pag. 41
Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione	pag. 49
Scheda C - Gli elaborati tecnici costituenti il P.R.G.I. e il P.R.G.C.M. e i requisiti formali degli stessi	pag. 53

SEZIONE IV - Varianti ai Piani Regolatori Intercomunali e di Comunità Montane, ex art. 17, comma 3, L.R. n. 56/77 e s.m.

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti	pag. 54
Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione	pag. 58
Scheda C - Gli elaborati tecnici costituenti le varianti al P.R.G.I. ed al P.R.G.C.M. e i requisiti formali degli stessi	pag. 62

SEZIONE V - Strumenti Urbanistici Esecutivi soggetti all'approvazione della Giunta Regionale:

- con contestuale variante al P.R.G., a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti della L.R. n. 56/77 e s.m.
- in attuazione di P.R.G. non approvati ai sensi del Titolo III della L.R. n. 56/77 e s.m.; a norma dell'art. 86, comma 1, della stessa legge

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti	pag. 63
Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione	pag. 67
Scheda C - Gli elaborati tecnici costituenti gli strumenti urbanistici esecutivi e le contestuali varianti al P.R.G. (eventuali) e i requisiti formali degli stessi	pag. 72

SEZIONE VI - Varianti al P.R.G. o al P.d.F., ex art. 1, comma 5, legge n. 1/1978

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti	pag. 73
Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione	pag. 76
Scheda C - Gli elaborati tecnici richiesti e i requisiti formali degli stessi	pag. 79

ALLEGATO

PARTE PRIMA

1. Revoca della circolare n. 17/URB

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare n. 17/URB, pubblicata sul B.U. n. 39 del 30 settembre 1981, che si intende revocata.

2. Formulazione di osservazioni e proposte da parte degli uffici tecnici

Si è osservato che spesso subito dopo l'adozione del progetto definitivo i Comuni sono costretti ad adottare varianti ai Piani al fine di apportare modifiche, spesso di modesta entità, che si rendono necessarie per la rettifica di specifiche prescrizioni o per la correzione di errori materiali (talvolta anche nelle rappresentazioni dello stato di fatto). In alcuni casi tali modifiche sono introdotte nel progetto definitivo di Piano senza dar corso alla prescritta pubblicazione delle stesse a norma del 6° comma dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.

Si ritiene che anche al fine di ridurre tali situazioni possa risultare molto utile la partecipazione degli uffici tecnici comunali e consortili alla formazione dei Piani, anche a mezzo della presentazione di osservazioni e proposte rispetto ai relativi progetti preliminari. Si tenga presente che a norma del 7° comma del citato art. 15 non sono soggette a pubblicazione né a nuove osservazioni le modifiche introdotte nel progetto definitivo a seguito di accoglimento di osservazioni.

3. Correzione di errori materiali

Gli errori materiali che si riscontrano negli strumenti urbanistici rientrano, di norma, nelle seguenti categorie: errori materiali di dattiloscrittura del testo delle norme di attuazione, errori nella rappresentazione cartografica dello stato di fatto, contraddittorietà fra prescrizioni cartografiche riportate su diverse tavole di Piano o fra prescrizioni cartografiche e normative.

La correzione degli errori materiali deve avvenire a mezzo di variante dello strumento urbanistico, adottata e pubblicata dal Comune (ovvero dal Consorzio o dalla Comunità Montana) e approvata dalla Regione.

Tuttavia, qualora dall'esame degli elaborati di Piano risulti che gli anzidetti errori materiali sono evidenti e le rettifiche da apportare appaiono assolutamente certe, il Consiglio comunale può assumere una delibera di rettifica degli stessi, ampiamente documentata e congruamente motivata, da trasmettere alla Regione, non appena divenuta esecutiva (in 4 copie, complete degli elaborati adottati), per l'approvazione delle rettifiche. Solo qualora ricorrano entrambe le circostanze anzidette (errore evidente e rettifica certa) si ritiene che non sia richiesto l'espletamento delle procedure di pubblicazione prescritte dalla L.R. n. 56/1977 e s.m. per le varianti.

Gli errori materiali possono essere rettificati anche con l'adozione del progetto definitivo, purché la loro erroneità risulti palese come sopra precisato. In tal caso la delibera di adozione del progetto definitivo deve precisare gli errori materiali rettificati.

4. Varianti «in itinere»

Sono varianti «in itinere» quelle relative ad uno strumento urbanistico, generale o esecutivo, o ad una variante degli stessi, non ancora approvato.

L'adozione di una variante «in itinere» può rendersi necessaria sia dopo l'adozione del progetto preliminare (in tal caso si tratterà di variante «in itinere» al progetto preliminare), sia dopo l'adozione del progetto definitivo (variante «in itinere» al progetto definitivo). In ogni caso la variante «in itinere» dovrà seguire la procedura di adozione, pubblicazione e approvazione prescritta per lo strumento urbanistico del quale essa costituisce variante (per il P.R.G. o sue varianti cfr. art. 17, per lo strumento urbanistico esecutivo cfr. art. 40, L.R. n. 56/1977 e s.m.).

La necessità di una variante «in itinere» può intervenire anche dopo che la Regione abbia richiesto di apportare modifiche a norma dell'art. 15, commi 12 e 15, della L.R. 56/1977 e s.m. (richiamato anche dal 7° comma dell'art. 40 stessa legge): in tal caso è indispensabile tener distinti gli atti relativi alle «controdeduzioni» da quelli relativi alla variante «in itinere», anche perché differiscono le relative procedure di adozione e di pubblicazione.

5. La certificazione relativa al procedimento di adozione e di pubblicazione

L'iter di adozione e pubblicazione degli strumenti urbanistici deve essere certificato congiuntamente dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consorzio o della Comunità Montana, e dal Segretario comunale, ovvero dal Segretario del Consorzio o della Comunità Montana. Tale certificazione deve necessariamente essere redatta in conformità ai modelli allegati alle varie Sezioni della Parte 2ª della presente circolare.

Si avverte che qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nei modelli la Giunta Regionale dovrà ritenere che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà lo strumento urbanistico al Comune, ovvero al Consorzio o alla Comunità Montana, in quanto non procedibile.

Affinché le semplificazioni procedurali introdotte con la presente circolare determinino un effettivo snellimento dell'iter e la riduzione dei tempi di esame dei Piani è indispensabile che i Comuni, i Consorzi e le Comunità Montane collaborino attivamente sia nello svolgimento degli adempimenti procedurali di competenza, sia nella predisposizione dei relativi atti. In particolare si segnala l'importanza della certificazione in esame, per cui si raccomanda la massima cura nella predisposizione della stessa.

6. Tavole di piano e norme di attuazione predisposte per l'impiego di procedure informatizzate

Sono pervenuti alla Regione alcuni P.R.G. i cui elaborati prescrittivi (tavole e norme di attuazione) sono stati predisposti con ricorso a codici alfanumerici idonei per l'impiego di procedure informatizzate.

Al riguardo si ricorda che è indispensabile favorire la più ampia partecipazione della collettività alla formazione dei Piani. Quindi è necessario che tutti gli elaborati, soprattutto quelli prescrittivi, siano agevolmente consultabili da parte di chiunque.

Qualora si faccia ricorso alle suddette procedure informatizzate, si ritiene che debbano comunque essere adottati e pubblicati idonei elaborati cartografici redatti con rappresentazioni tradizionali, di agevole consultazione. Qualora le prescrizioni siano particolarmente articolate e puntuali (l'impiego di proce-

dure informatizzate consente appunto una notevole articolazione e puntualità delle prescrizioni urbanistiche) gli elaborati cartografici tradizionali potranno anche essere più sintetici di quelli predisposti per l'uso informatizzato, purché risultino comunque chiare le scelte urbanistiche e le prescrizioni di Piano, ai fini della presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

In tal caso nelle deliberazioni di adozione e nelle norme di attuazione deve essere precisato quali sono le tavole con valore prescrittivo.

In ogni caso deve risultare agevole la percezione del nesso fra prescrizioni cartografiche e prescrizioni normative.

7. Imposta di bollo

Si ricorda, come già precisato nella precedente circolare n. 17/URB, che gli strumenti urbanistici rientrano tra gli atti amministrativi esentati dall'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Pertanto il bollo non è dovuto su nessuna copia dello strumento urbanistico trasmesso alla Regione per l'approvazione.

8. Disposizioni particolari per i Comuni dichiarati sismici

I Comuni dichiarati sismici con D.I. n. 82 del 4 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n. 64 del 6 marzo 1982) devono anche attenersi alle specifiche disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2-19274, in data 8 marzo 1988 (cfr. B.U.R. n. 14 del 6 aprile 1988), attuativa dell'art. 6 della L.R. n. 19/1985.

Si precisa comunque che per tutti i tipi di strumento urbanistico e per le relative varianti il parere obbligatorio e vincolante del competente Ufficio geologico deve essere acquisito prima dell'adozione preliminare e definitiva degli stessi. Qualora in sede di approvazione di tali strumenti urbanistici la Giunta Regionale richieda modifiche a norma dei commi 15° e seguenti dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m., il suddetto parere deve essere acquisito solo prima dell'adozione definitiva del Piano modificato (cfr. comma 17 dell'articolo citato).

Nel caso di varianti a strumenti urbanistici ex art. 1, comma 5, della legge n. 1/1978, il suddetto parere deve essere acquisito prima dell'approvazione del progetto dell'opera pubblica che costituisce adozione di variante, nonché prima della sua definitiva adozione da parte del Comune solo qualora detto progetto venga modificato a seguito della presentazione di osservazioni e opposizioni.

I suddetti pareri dovranno essere inoltrati alla Regione unitamente agli atti amministrativi elencati nelle Schede B della Parte 2° della presente circolare (ne occorrono 4 copie conformi all'originale agli atti del Comune). Inoltre nei certificati da redigersi in conformità ai modelli 1 e 2 allegati alle suddette Schede B dovrà essere precisato che sono stati acquisiti tali pareri.

PARTE SECONDA

SEZIONE I - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>1. La deliberazione programmatica</p> <p>1.1 Il Consiglio comunale adotta la deliberazione programmatica. Art. 15, comma 1.</p> <p>I Comuni che hanno una popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare. Art. 15, comma 5.</p> <p>1.2 La deliberazione programmatica deve essere pubblicata per estratto all'albo pretorio e contemporaneamente la delibera e gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso gli Uffici comunali, per un congruo periodo di tempo, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare osservazioni e proposte secondo le modalità e i tempi indicati nella deliberazione. Art. 15, comma 2, ultima parte.</p> <p>1.3 La pubblicazione e il deposito della deliberazione programmatica e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.</p> <p>1.4 La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva, deve essere inviata agli organi di decentramento del Comune (se istituiti), alla Provincia, alla Comunità Montana, alla Commissione agricola zonale competenti per territorio, nonché alle organizzazioni sociali più rappresentative presenti sul territorio. Art. 15, comma 2.</p>	<p>Il dispositivo della delibera deve contenere: 1) l'elenco degli elaborati tecnici adottati; 2) le modalità e i tempi sia per la pubblicazione e il deposito della deliberazione, sia per la presentazione di osservazioni e proposte da parte di chiunque, oltre che da parte degli Enti e Organi di cui all'art. 15, comma 2 (cfr. gli adempimenti procedurali di cui ai successivi punti 1.2, 1.3 e 1.4).</p> <p>In tal caso il dispositivo della delibera deve essere articolato in due punti: la deliberazione programmatica e l'adozione del progetto preliminare. I contenuti che sono propri della deliberazione programmatica (cfr. art. 15, comma 1) possono essere espressi negli elaborati tecnici costituenti il progetto preliminare.</p> <p>Le modalità e i tempi sia per la pubblicazione e il deposito della deliberazione, sia per la presentazione di osservazioni e proposte sono stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione stessa (cfr. le precisazioni di cui al precedente punto 1.1). Per i Comuni che hanno adottato la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 15, comma 5 (cfr. precedente punto 1.1): le modalità e i tempi per la pubblicazione e il deposito della deliberazione e per la presentazione di osservazioni e proposte sono quelli prescritti per il progetto preliminare dall'art. 15, comma 6 (cfr. successivo punto 2.2).</p> <p>L'avviso deve far riferimento alla deliberazione programmatica e deve indicare: 1) i termini del periodo di pubblicazione e deposito della deliberazione; 2) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e proposte. I termini e le modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere quelli stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione programmatica. Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio per l'intero periodo di pubblicazione e deposito della deliberazione programmatica; 2) a mezzo di manifesti murali affissi durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito della stessa. Inoltre, al fine di favorire la necessaria pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, è necessario che il Comune valuti l'opportunità di pubblicare lo stesso anche a mezzo stampa. Per i Comuni che hanno adottato la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 15, comma 5 (cfr. precedente punto 1.1): si rimanda alle precisazioni di cui al successivo punto 2.3.</p> <p>La deliberazione programmatica deve essere effettivamente inviata a tali Enti ed Organi, unitamente agli elaborati tecnici adottati. Nella lettera di trasmissione devono essere indicati i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e proposte. Tali termini e modalità devono essere quelli stabiliti dal Consiglio comunale nella deliberazione programmatica. Per i Comuni che hanno adottato la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 15, comma 5 (cfr. precedente punto 1.1): la deliberazione programmatica non deve necessariamente essere inviata agli Enti ed Organi di cui all'art. 15, comma 2. Si rimanda alle precisazioni di cui al</p>

SEZIONE I (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>1.5 Le osservazioni e proposte, dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario comunale.</p>	<p>successivo punto 2.2, relative alla comunicazione a detti Enti ed Organi dell'avvenuta adozione della deliberazione programmatica e del progetto preliminare.</p> <p>Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni e proposte (cfr. precedenti punti 1.2 e 1.4) il Segretario comunale deve attestare la chiusura dell'elenco delle osservazioni pervenute nel termine ed annotare di seguito eventuali osservazioni fuori termine.</p>
<p>2. Il progetto preliminare</p> <p>2.1 Il Consiglio comunale adotta il progetto preliminare. Art. 15, comma 3.</p> <p>2.1.1 Con l'adozione del progetto preliminare possono essere proposte modifiche del vincolo idrogeologico, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. 56/77 e s.m.</p> <p>2.1.2 Con l'adozione del progetto preliminare possono essere ridotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>2.2 Il progetto preliminare deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni con-</p>	<p>L'art. 15, comma 3, stabilisce che il progetto preliminare deve essere adottato entro 180 giorni dall'adozione della deliberazione programmatica. Il termine ha carattere ordinatorio; comunque è necessario che il Comune provveda tempestivamente all'adozione del progetto preliminare. Qualora sia decorso il termine di 180 giorni anzidetto e tuttavia il Consiglio comunale ritenga che restano validi i contenuti della deliberazione programmatica, è necessario che nelle premesse della delibera di adozione del progetto preliminare risulti la conferma delle determinazioni assunte con l'adozione della deliberazione programmatica.</p> <p>Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati, che debbono essere quelli prescritti dall'art. 15, comma 4. Atteso che è sul progetto preliminare che vengono presentate osservazioni e proposte, si precisa che le tavole di piano di cui all'art. 14, comma 1, punto 3, lett. b (in scala non inferiore a 1:10.000) devono necessariamente avere le seguenti caratteristiche: 1) idoneità del supporto cartografico; non è comunque ammissibile l'ingrandimento delle tavolette I.G.M. alla scala 1:25.000; 2) le tavole debbono essere estese all'intero territorio comunale; 3) sulle tavole debbono essere rappresentate tutte le prescrizioni necessarie a definire in modo chiaro e completo le previsioni del Piano per l'intero territorio comunale, con puntuale riferimento alle prescrizioni contenute nelle Norme di attuazione (anche queste fanno parte del progetto preliminare). Per i Comuni che adottano contemporaneamente la deliberazione programmatica e il progetto preliminare, a norma dell'art. 15, comma 5: si rimanda alle precisazioni di cui al precedente punto 1.1.</p> <p>È opportuno che tali modifiche siano proposte già nel progetto preliminare.</p> <p>È necessario che nel dispositivo della delibera di adozione del progetto preliminare sia espressamente manifestata la volontà di modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente adozione degli elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche (cfr. Scheda C della presente SEZIONE I, punto 3.2.1, penultimo paragrafo).</p> <p>A seguito della soppressione dei Comitati Comprensoriali le proposte di riduzione delle fasce di rispetto entro il limite del 50% non sono subordinate ad alcuna autorizzazione o parere preventivo. Devono comunque essere adottati idonei elaborati tecnici che illustrino adeguatamente le peculiari caratteristiche oro-idrografiche e insediative che richiedono e giustificano la riduzione proposta (in particolare cfr. quanto precisato nella Scheda C della presente SEZIONE I, punto 3.2.1, ultimo paragrafo).</p> <p>Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici comunali deve essere di 30 giorni consecutivi compresi</p>

SEZIONE I (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>secutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Comune, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare nei successivi 30 giorni osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Art. 15, comma 6.</p> <p>Il progetto preliminare deve essere messo a disposizione degli Enti e degli Organi di cui al 2° comma dell'art. 15. Art. 15, comma 6.</p> <p>2.3 La pubblicazione e il deposito del progetto preliminare e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.</p> <p>2.4 Le osservazioni e proposte, dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario comunale.</p>	<p>i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati. È opportuno che anche gli Uffici comunali esaminino il progetto preliminare, con facoltà di presentare osservazioni e proposte.</p> <p>L'adozione del progetto preliminare (e della deliberazione programmatica, nel caso precisato al precedente punto 1.1) deve essere comunicata agli Enti ed agli Organi di cui al 2° comma dell'art. 15 non oltre la decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito, con la precisazione del periodo e degli orari entro cui gli elaborati adottati sono disponibili presso gli Uffici comunali, nonché del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.</p> <p>L'avviso deve far riferimento alla delibera di adozione del progetto preliminare e deve indicare: 1) i termini del periodo di pubblicazione e deposito; 2) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la necessaria pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, è necessario che il Comune valuti l'opportunità di pubblicare lo stesso anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunci legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali). Per i Comuni che hanno adottato la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 15, comma 5 (cfr. precedente punto 1.1): l'avviso deve anche precisare che sono stati adottati contemporaneamente la deliberazione programmatica e il progetto preliminare (cfr. tutte le altre precisazioni che precedono).</p> <p>Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni e proposte il Segretario comunale deve attestare la chiusura dell'elenco delle osservazioni pervenute nel termine e annotare di seguito eventuali osservazioni fuori termine.</p>
<p>3. Il progetto definitivo</p> <p>3.1 Il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni e proposte presentate e adotta il progetto definitivo. Art. 15, comma 7.</p>	<p>Possono essere assunte due delibere, una con le controdeduzioni alle osservazioni e proposte e una di adozione del progetto definitivo, ovvero un'unica delibera il cui dispositivo sia articolato in due punti (controdeduzioni e adozione del progetto definitivo). L'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e proposte presentate nel pubblico interesse deve essere congruamente motivato. Se sono pervenute osservazioni e proposte fuori termine il Consiglio comunale non ha obbligo di esaminarle. Tuttavia qualora si ritenga di esaminarle, il che dovrà risultare nell'atto deliberativo, dovranno essere prese in esame tutte ed a ciascuna si dovrà controdedurre così come per quelle pervenute entro il</p>

SEZIONE I (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>3.1.1 Con il P.R.G.C. possono essere proposte modifiche del vincolo idrogeologico, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. 56/77 e s.m.</p> <p>3.1.2 Con il P.R.G.C. possono essere ridotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>3.2 Il progetto definitivo deve essere inviato alla Regione per l'approvazione non appena la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione dello stesso sia divenuta esecutiva.</p> <p>3.3 Il progetto definitivo deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo e i relativi elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Comune, affinché chiunque possa prenderne visione. Art. 15, comma 8.</p> <p>3.4 La pubblicazione e il deposito del progetto definitivo, « per notizia », debbono essere resi no-</p>	<p>termine. Qualora non siano state presentate osservazioni e proposte la delibera deve dichiarare esplicitamente tale situazione. Il dispositivo della delibera di adozione del progetto definitivo deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati costituenti il Piano.</p> <p>Il progetto definitivo di Piano può recare modifiche rispetto alla stesura preliminare esclusivamente in funzione dell'accoglimento di osservazioni e proposte; tali modifiche non sono soggette a nuova pubblicazione e osservazioni a norma del 7° comma dell'art. 15. Tuttavia se l'accoglimento parziale o totale delle osservazioni comporta modifiche sostanziali del progetto preliminare occorre procedere a nuova adozione dello stesso e alla ripubblicazione delle parti modificate (cfr. precedenti punti 2.0 e seguenti). Possono pure essere rettificati eventuali errori materiali (cfr. Parte 1ª, punto 3), senza che ciò richieda una nuova pubblicazione. La delibera deve precisare gli errori materiali rettificati.</p> <p>Avvertenza. Qualora prima o dopo l'adozione del progetto definitivo sia necessario apportare modifiche, rispettivamente, al progetto preliminare o al progetto definitivo, il Comune dovrà adottare una Variante « in itinere », a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m. (cfr. Parte 1ª, punto 4).</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.1.1. È necessario che nel dispositivo della delibera di adozione del progetto definitivo sia espressamente manifestata la volontà di modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente definitiva adozione dei relativi elaborati tecnici (cfr. Scheda C della presente SEZIONE I, punto 3.2.1, penultimo paragrafo).</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.1.2.</p> <p>Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE I.</p> <p>Si tratta di pubblicità « per notizia » che non comporta la facoltà di presentare osservazioni e proposte. Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici comunali deve essere di 30 giorni consecutivi, compresi i festivi. L'orario di accesso agli uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati. Qualora le delibere di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo siano distinte debbono essere pubblicate e depositate entrambe.</p> <p>L'avviso deve far riferimento alla delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo (se sono due debbono essere citate entrambe) e deve indicare i</p>

SEZIONE I (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>ti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.</p>	<p>termini del periodo di pubblicazione e deposito «per notizia». Talc avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio, per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, valuti il Comune l'opportunità di pubblicarlo anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunci legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali).</p>
<p>4. L'approvazione del P.R.G.C.</p> <p>4.1 La Giunta Regionale può apportare d'ufficio le modifiche riguardanti la correzione di errori materiali, i chiarimenti su singole disposizioni e gli adeguamenti formali a norme di legge. Art. 15, comma 14.</p> <p>4.2 La Giunta Regionale può apportare modifiche a norma dell'art. 15, comma 11, con le procedure di cui ai commi 12 e 13 stesso articolo.</p> <p>4.3 La Giunta Regionale può richiedere al Comune di apportare modifiche che mutino parzialmente le caratteristiche del P.R.G.C. Art. 15, comma 15.</p> <p>4.3.1 Il P.R.G.C. modificato è adottato dal Consiglio comunale.</p>	<p>Non è richiesto alcun adempimento comunale.</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione contenente le proposte di modifica della Regione, il Comune adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale, da trasmettersi alla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'apposizione del visto di esecutività (cfr. art. 15, comma 12). Con la delibera di controdeduzioni debbono essere adottati tutti gli elaborati tecnici del Piano che sono stati modificati in accoglimento delle modifiche proposte dalla Regione. Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE I. In sede di controdeduzioni alle proposte di modifica della Regione il Comune deve limitarsi ad apportare le modifiche al P.R.G.C. conseguenti all'accoglimento di tali proposte.</p> <p><i>Avvertenza.</i> Qualora sia necessario apportare modifiche al Piano (oltre a quelle proposte dalla Regione a norma del 12° comma dell'art. 15), il Comune dovrà successivamente adottare una variante, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione della Giunta Regionale, il Comune provvede alla rielaborazione parziale del Piano. In tale sede il Comune deve limitarsi a rielaborare il Piano con riferimento alle modifiche richieste dalla Regione.</p> <p><i>Avvertenza.</i> Qualora sia necessario apportare modifiche al Piano (oltre a quelle proposte dalla Regione a norma del 15° comma dell'art. 15), il Comune dovrà successivamente adottare una variante, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>Il P.R.G.C. parzialmente rielaborato in accoglimento delle proposte della Giunta Regionale è adottato in ogni sua parte, quindi con tutti gli elaborati tecnici, e non solo limitatamente alle parti modificate. È indispensabile che la delibera indichi, anche con riferimento agli elaborati tecnici, le modifiche introdotte. Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati costituenti il Piano, come risultante dalle procedure di legge sopra citate.</p>

SEZIONE I (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>4.3.2 Il P.R.G.C. modificato deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e tutti gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare nei successivi 30 giorni osservazioni e proposte nel pubblico interesse, limitatamente alle parti modificate. Art. 15, commi 16 e 17.</p> <p>4.3.3 La pubblicazione e il deposito del P.R.G.C. modificato e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, limitatamente alle parti modificate, debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.</p> <p>4.3.4 Le osservazioni e proposte dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario comunale.</p> <p>4.3.5 Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione del P.R.G.C. modificato, il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni e proposte e adotta in via definitiva il P.R.G.C. modificato. Art. 15, comma 17.</p> <p>4.3.6 Il P.R.G.C. modificato deve essere inviato alla Regione per l'approvazione non appena la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione definitiva dello stesso sia divenuta esecutiva.</p>	<p>Il P.R.G.C. parzialmente rielaborato deve essere pubblicato in ogni sua parte, quindi con tutti gli elaborati tecnici adottati, e non solo limitatamente alle parti modificate. Le osservazioni e le proposte nel pubblico interesse possono essere presentate solo con riferimento alle parti modificate. Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.2, con l'avvertenza che non è indispensabile, sotto il profilo della legittimità del procedimento, che il P.R.G.C. modificato in accoglimento delle proposte della Giunta Regionale sia messo a disposizione degli Enti e degli Organi di cui al 2° comma dell'art. 15, in quanto tale adempimento non è richiesto dalla legge. Tuttavia si ritiene che tale forma di pubblicizzazione del P.R.G.C. modificato sia senz'altro opportuna ed utile.</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.3. Inoltre si avverte che l'avviso deve precisare che le osservazioni e le proposte nel pubblico interesse debbono riguardare le sole parti modificate e non l'intero P.R.G.C.</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.4.</p> <p>Il P.R.G.C. parzialmente rielaborato, adottato in via definitiva, può recare modifiche rispetto alla sua stesura preliminare, di cui al precedente punto 4.3.1, esclusivamente in funzione dell'accoglimento di osservazioni e proposte. Tali modifiche non sono soggette a nuova pubblicazione e osservazioni. Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 3.1.</p> <p>Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE I. Non è richiesta alcuna forma di pubblicazione della delibera di controdeduzioni alle osservazioni e proposte e di adozione definitiva del P.R.G.C. modificato, se non quella prescritta ai fini dell'esecutività della delibera stessa.</p>
<p>5. L'entrata in vigore del P.R.G.C. Art. 15, comma 18</p>	<p>Il Piano entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>Il Piano è esposto in pubblica e continua visione nella sede comunale, nonché presso la Comunità Montana di appartenenza. Si ricorda, inoltre, che il Comune dovrà provvedere all'adempimento di cui all'art. 18, 3° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m., al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione del Piano.</p>

SEZIONE I - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione

Avvertenza - Tutti gli atti amministrativi debbono essere forniti in 4 copie rese conformi agli originali. Le delibere devono essere munite degli estremi di esecutività.

Elenco degli atti amministrativi	Precisioni sugli atti amministrativi
<p>1. Gli atti amministrativi da inoltrare con il progetto definitivo</p> <p>1.1 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo.</p> <p>1.2 Il certificato, redatto in conformità al modello 1 allegato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale, attestante la procedura di formazione del Piano.</p>	<p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicoli contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate (per la distinta degli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo si rimanda alla successiva Scheda C della presente SEZIONE I).</p> <p>Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.</p> <p>Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 1 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune il Piano in quanto improcedibile.</p>
<p>2. Gli atti amministrativi da inoltrare con le controdeduzioni alle proposte di modifica del P.R.G.C., ai sensi dell'art. 15, comma 12</p> <p>2.1 La delibera di controdeduzione alle proposte di modifica della Regione.</p>	<p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (elaborati del P.R.G.C. modificati a seguito dell'accoglimento delle proposte della Regione).</p>
<p>3. Gli atti amministrativi da inoltrare con il P.R.G.C. modificato ai sensi dell'art. 15, comma 15</p> <p>3.1 La delibera di adozione del P.R.G.C. modificato.</p> <p>3.2 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte presentate in ordine alle parti modificate e di adozione definitiva del P.R.G.C. modificato.</p> <p>3.3 Il certificato redatto in conformità al modello 2 allegato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale, attestante la procedura seguita.</p>	<p>Non debbono essere inoltrati gli elaborati tecnici costituenti il P.R.G.C. modificato in quanto devono essere trasmessi quelli adottati in via definitiva (cfr. successivo punto 3.2).</p> <p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicoli contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate.</p> <p>Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.</p> <p>Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 2 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune il P.R.G.C. modificato in quanto improcedibile.</p>

SEZIONE I - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Modello 1 allegato alla Scheda B

Comune di _____

**CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI FORMAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI P.R.G.C.,
A NORMA DELLA L.R. 5 DICEMBRE 1977, N. 56 e s.m.**

In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n. ____, del _____,

SI CERTIFICA

1. *Adempimenti relativi alla deliberazione programmatica*⁽¹⁾;

1.1 la deliberazione programmatica è stata adottata dal Consiglio comunale con D.C. n. _____, in data _____, esecutiva _____;

1.2 la deliberazione programmatica è stata pubblicata per estratto all'albo pretorio e depositata presso gli Uffici comunali in conformità alle modalità e ai tempi stabiliti dal Consiglio comunale con la deliberazione stessa;

1.3 la pubblicazione e il deposito dell'anzidetta deliberazione programmatica e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte, in conformità alle modalità e ai tempi stabiliti dal Consiglio comunale con la deliberazione stessa, sono stati resi noti a mezzo di avviso del Sindaco, pubblicato come segue:

1.3.1 all'albo pretorio durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito della deliberazione programmatica;

1.3.2 a mezzo di manifesti murali affissi durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito della deliberazione programmatica;

1.3.3 (eventuale) sul giornale, etc. _____;

1.4 la deliberazione programmatica, divenuta esecutiva, e i relativi allegati sono stati inviati agli Enti e Organi di cui all'art. 15, 2° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.; nella stessa nota era precisato il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, in conformità alle modalità e ai termini stabiliti dal Consiglio comunale con la deliberazione stessa.

2. *Adempimenti relativi*⁽²⁾ *al progetto preliminare*:

2.1 ⁽²⁾ il progetto preliminare di Piano, costituito dagli elaborati tecnici prescritti dal 4° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977, n. 56, e s.m., è stato adottato dal Consiglio comunale con D.C. n. _____, in data _____, esecutiva _____;

2.2 ⁽²⁾ il progetto preliminare è stato pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso gli Uffici comunali;

2.3 l'adozione⁽²⁾ del progetto preliminare è stata comunicata agli Enti e Organi di cui all'art. 15, 2° comma, della L.R. 56/77 e s.m.;

2.4 la pubblicazione e il deposito⁽²⁾ del progetto preliminare per 30 giorni consecutivi e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati resi noti a mezzo di avviso del Sindaco, pubblicato come segue:

2.4.1 all'albo pretorio durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del progetto preliminare;

2.4.2 a mezzo di manifesti murali affissi durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del progetto preliminare;

2.4.3 sul quotidiano _____;

2.4.4 (eventuale) sul giornale, etc. _____.

3. Adempimenti relativi al progetto definitivo:

3.1 il Consiglio comunale con D.C. n. _____, in data _____, esecutiva _____, ha controdedotto a tutte le osservazioni e proposte presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termine) ed ha adottato il progetto definitivo di Piano.

_____, li _____

Il Segretario comunale

Il Sindaco

⁽¹⁾ Questa parte del certificato non deve essere compilata nel caso in cui la deliberazione programmatica sia stata adottata contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 15, comma 5, della L.R. n. 56/77 e s.m. Si vedano le precisazioni nel successivo punto 2 del certificato (cfr. nota 1).

⁽²⁾ Qualora la deliberazione programmatica sia stata adottata contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 15, comma 5, della L.R. n. 56/77 e s.m., il testo della dichiarazione dovrà essere adeguatamente completato con il riferimento anche alla deliberazione programmatica.

SEZIONE I - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Modello 2 allegato alla Scheda B

Comune di _____

**CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL P.R.G.C.
PARZIALMENTE RIELABORATO A NORMA DELL'ART. 15, COMMA 15, L.R. N. 56/77 e s.m.**

In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n. ____, del _____,

SI CERTIFICA

1. Adempimenti relativi all'adozione e pubblicazione del P.R.G.C. parzialmente rielaborato:

1.1 il P.R.G.C. parzialmente rielaborato è stato adottato dal Consiglio comunale con D.C. n. _____, in data _____, esecutiva _____;

1.2 il P.R.G.C. parzialmente rielaborato è stato pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso gli Uffici comunali;

1.3 (eventuale) l'adozione del P.R.G.C. parzialmente rielaborato è stata comunicata agli Enti e Organi di cui all'art. 15, 2° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.;

1.4 la pubblicazione e il deposito del P.R.G.C. parzialmente rielaborato, per 30 giorni consecutivi, e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte, limitatamente alle parti modificate, entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati resi noti a mezzo di avviso del Sindaco, pubblicato come segue:

1.4.1 all'albo pretorio durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del P.R.G.C.;

1.4.2 a mezzo di manifesti murali affissi durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del P.R.G.C.;

1.4.3 sul quotidiano _____;

1.4.4 (eventuale) sul giornale, etc. _____;

2. Adempimenti relativi all'adozione definitiva del P.R.G.C. parzialmente rielaborato:

2.1 il Consiglio comunale con D.C. n. _____, in data _____, esecutiva _____, ha controdedotto a tutte le osservazioni e proposte presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termini) ed ha adottato definitivamente il P.R.G.C. parzialmente rielaborato.

_____, li _____

Il Segretario comunale

Il Sindaco

SEZIONE I - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Scheda C - Gli elaborati tecnici costituenti il P.R.G.C. e i requisiti formali degli stessi.

Avvertenza - Si evidenzia che le precisazioni che seguono non rappresentano assolutamente gli unici elementi di riferimento per la redazione degli elaborati tecnici, bensì costituiscono alcuni chiarimenti su pochi e specifici contenuti degli stessi, spesso trascurati o trattati in modo inadeguato nei Piani.

Elenco degli elaborati tecnici	Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici
<p>1. Elaborati relativi alla deliberazione programmatica</p>	<p>La legge non precisa quali elaborati debbano costituire la deliberazione programmatica, ma fissa i criteri generali per la sua redazione.</p> <p>La deliberazione programmatica deve individuare, sulla scorta di una prima indagine conoscitiva della situazione locale e delle dinamiche in atto, gli obiettivi generali da conseguire e delimitare i criteri di impostazione del Piano.</p> <p>Nella determinazione degli obiettivi la deliberazione programmatica deve far riferimento agli obiettivi programmatici espressi dagli altri livelli della pianificazione e ai piani e programmi già operanti.</p> <p>I riferimenti da assumere sono: 1) il Piano regionale di sviluppo e il Piano socio-economico, territoriale e paesaggistico del comprensorio; 2) i piani di settore (trasporti, parchi, urbanistica commerciale, sanità e assistenza, ecc.); 3) il Piano di sviluppo economico e sociale della Comunità Montana, per i Comuni compresi in aree montane; 4) altri piani e programmi che direttamente o indirettamente investono il Comune; tra questi, in particolare, i programmi di intervento annuali e pluriennali approvati dalla Regione.</p> <p>La deliberazione programmatica dovrà fissare circostanziati obiettivi, in relazione alle disposizioni dell'art. 12 della L.R. n. 56/77 e s.m. (contenuti del P.R.G.), provvedendo ad una prima quantificazione e qualificazione degli interventi ritenuti necessari per soddisfare i fabbisogni emergenti dall'analisi dei diversi settori.</p> <p>Si precisa, infine, che la deliberazione programmatica non comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia.</p>
<p>2. Elaborati costituenti il progetto preliminare</p>	<p>L'art. 15, comma 4, precisa quali sono gli elaborati indispensabili. Al riguardo si evidenzia quanto segue: 1) fanno parte del progetto preliminare tutti gli allegati tecnici di cui al punto 2 dell'art. 14 della L.R. n. 56/77 e s.m., quindi anche le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio (descritte al successivo punto 3.2.1) e la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza (descritta al successivo punto 3.2.7) e la scheda quantitativa dei dati urbani; 2) la tavola di piano di cui al punto 3, lett. a, del citato art. 14, in scala non inferiore a 1:25.000, deve necessariamente illustrare, sia pure in modo schematico, le previsioni urbanistiche sia del Comune, sia delle fasce marginali dei Comuni contermini (con la precisazione dei rispettivi provvedimenti di adozione o di approvazione); 3) la Tavola di piano di cui al punto 3, lett. b, del citato art. 14, in scala non inferiore a 1:10.000, deve necessariamente avere le seguenti caratteristiche: idoneità del supporto cartografico (si consiglia l'impiego di planimetrie in scala 1:5.000 sulle quali siano riportate le curve di livello e le quote altimetriche dei punti significativi; non è comunque ammissibile l'ingrandimento delle tavolette I.G.M. in scala 1:25.000), le tavole debbono essere estese all'intero territorio comunale e vi debbono essere rappresentate tutte le prescrizioni necessarie a definire in modo chiaro e completo le previsioni del Piano per l'intero territorio comunale, con puntuale riferimento alle prescrizioni contenute nelle Norme di attuazione; 4) le Norme di attuazione di cui al punto 4 del citato art. 14</p>

SEZIONE I (segue)

Elenco degli elaborati tecnici	Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici
	<p>debbono essere complete in ogni loro parte (non è sufficiente uno schema delle norme).</p> <p>Le precisazioni su alcuni contenuti degli elaborati tecnici costituenti il progetto preliminare sono riportati nel successivo punto 3, in quanto evidentemente si tratta degli stessi elaborati, prima adottati come atti del progetto preliminare, poi come atti del progetto definitivo (talvolta può rendersi necessario l'aggiornamento ed il completamento della documentazione riguardante le caratteristiche geomorfologiche e idrologiche a seguito dell'acquisizione di ulteriori dati o della variazione delle previsioni urbanistiche rispetto al progetto preliminare).</p>
<p>3. Elaborati costituenti il progetto definitivo</p> <p>3.1 La Relazione illustrativa. Art. 14, punto 1.</p> <p>3.2 Gli allegati tecnici. Art. 14, punto 2.</p> <p>3.2.1 Le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio. L'uso del suolo in atto a fini forestali ed estrattivi.</p>	<p>Si richiama quanto prescritto dall'art. 14, punto 1, lett. <i>a, b, c, d</i>. In particolare si precisa che le informazioni quantitative attinenti la capacità insediativa residenziale, determinata a norma dell'art. 20 della L.R. n. 56/77 e s.m., e gli standards urbanistici sono indispensabili per l'esame e l'approvazione del Piano. Devono sempre essere precisati i dati di base e le metodologie di calcolo.</p> <p>È comunque necessario che vengano forniti i dati richiesti nelle tabelle allegate alla presente Scheda C (cfr. Allegati 1, 2 e 3). Qualora il Comune sia dotato di strumenti urbanistici esecutivi vigenti o « in itinere » di approvazione (PP, PEEP, PIP, PdR, PEC), per ognuno di essi debbono essere forniti i dati contenuti nell'allegato 4 alla presente Scheda C e i riferimenti delle aree interessate debbono essere opportunamente evidenziati su uno degli « allegati tecnici ».</p> <p>In generale si precisa che le indagini richieste, e quindi gli Allegati tecnici prescritti, debbono essere direttamente finalizzate ad orientare le scelte progettuali del Piano. In molti P.R.G. si è rilevato che ad un soddisfacente livello di analisi dello stato di fatto del territorio in tutte le sue componenti (fisiche, demografiche, economiche, d'uso, ecc.) non corrisponde un'altrettanto articolata proposta progettuale in grado di utilizzare tutti gli elementi di conoscenza acquisiti nella fase di indagine.</p> <p>Si precisa preliminarmente quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le indagini riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio debbono essere svolte da esperti con specifica competenza, iscritti agli albi professionali, a norma dell'ultimo comma dell'art. 79 della L.R. n. 56/77 e s.m.; - le indagini e le rappresentazioni cartografiche in esame rivestono grande importanza ai fini dell'approvazione del Piano e sono indispensabili per tutti i Comuni; l'articolazione delle indagini sarà valutata dal professionista incaricato in rapporto alle problematiche ambientali emergenti nel contesto territoriale interessato dal Piano, anche con riferimento alle previsioni d'uso dei suoli; - le indagini e le rappresentazioni cartografiche di cui trattasi debbono anche consentire di individuare le aree di cui all'art. 13, 7° comma, lett. <i>b</i>, della L.R. n. 56/77 e s.m. e di cui alle lettere <i>a</i> e <i>b</i>, ultimo comma, dell'art. 30 stessa legge, nelle quali occorre escludere ogni forma di utilizzazione del suolo a fini urbanistico-edilizi (le disposizioni del citato art. 30 si riferiscono a tutto il territorio, non solo alle zone soggette a vincolo idrogeologico); dunque, in generale, tali indagini debbono essere finalizzate ad orientare le prescrizioni di Piano in ordine sia

SEZIONE I (segue)

Elenco degli elaborati tecnici	Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici
	<p>all'uso del suolo a fini edificatori e di urbanizzazione, sia alla determinazione dei vincoli di inedificabilità o di edificabilità condizionata;</p> <p>- per quanto attiene le aree boscate o di rimboschimento di cui alla lett. a dell'art. 30 sopra citato, si segnala che ai sensi dell'art. 1, lett. g, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1985, n. 431, « i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento » sono sottoposti a vincolo ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497; dunque, anche per questa ragione, è necessario delimitare cartograficamente le aree boscate o di rimboschimento di cui al citato art. 30, lett. a;</p> <p>- i vincoli e i criteri di edificabilità devono essere riportati sugli elaborati prescrittivi del Piano, ossia sulle tavole e nelle Norme di attuazione; qualora si preferisca non riportare i vincoli sulle tavole di Piano è indispensabile che le Norme di attuazione contengano uno specifico riferimento agli « allegati tecnici » in cui sono individuati detti vincoli e criteri di edificabilità;</p> <p>- i Comuni dichiarati sismici con D.I. n. 82 del 4 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n. 64 del 6 marzo 1982) devono anche attenersi alle specifiche disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2-19274, in data 8 marzo 1988 (cfr. B.U.R. n. 14 del 6 aprile 1988), attuativa dell'art. 6 della L.R. n. 19/1985.</p> <p>In linea generale è opportuno che la documentazione sia costituita dai seguenti elaborati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. raccolta sistematica dei dati esistenti (stratigrafici, geologici, geofisici, prove geotecniche, misurazioni di falde, note su dissesti, interventi di sistemazione, ecc.); 2. elaborati cartografici estesi a tutto il territorio interessato dal Piano che rappresentino le condizioni di dissesto, redatti in scala idonea; inoltre devono essere delimitate cartograficamente, in scala non inferiore a 1:10.000, le aree di cui all'art. 30, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.; 3. elaborati descrittivi e cartografici, in scala non inferiore a 1:10.000, relativi agli insediamenti esistenti e previsti, estesi anche alle zone circostanti che possono essere influenzate o coinvolgere tali insediamenti con i propri processi evolutivi, che riguardino le tematiche geomorfologiche ed idrologiche: cartografia geolitologica, geomorfologica, dei dissesti, geoidrologica; le indagini necessarie, l'ampiezza e l'approfondimento delle stesse devono essere accuratamente valutate dal professionista incaricato in rapporto alle caratteristiche ambientali della zona, nonché alle specifiche previsioni d'uso dei suoli; 4. elaborati di sintesi finalizzati alla valutazione dell'idoneità dei suoli ai fini previsti dal Piano: <ol style="list-style-type: none"> 4.1 cartografia di sintesi delle risultanze delle indagini di base di cui al punto 3 che precede, nonché della relazione geologico-tecnica di cui al successivo punto 3.2.7, recante la zonizzazione dei territori esaminati in classi che evidenzino e sintetizzino le problematiche emerse; sulla stessa cartografia devono essere rappresentate le perimetrazioni e le denominazioni delle aree normative individuate dal Piano, al fine di rendere evidenti le condizioni di edificabilità e d'uso di ciascuna di esse; 4.2 uno specifico documento, sottoscritto per quanto di rispettiva competenza dall'esperto in materia geologica e dall'esperto in urbanistica, che fornisca le necessarie giustificazioni in ordine alle previsioni di piano e individui: 1) le situazioni che richiedono un approfondimento di indagini per consentire un'attendibile valutazione di fattibilità (anche in rapporto alle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988), precisando il momento in cui le stesse

SEZIONE I (segue)

Elenco degli elaborati tecnici	Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici
	<p>dovranno essere effettuate (prima della stesura del progetto definitivo di Piano, al quale dovranno essere allegate; prima della stesura dello strumento urbanistico esecutivo o del progetto strutturale); 2) interventi di sistemazione e di bonifica (tipo di opere, momento di esecuzione);</p> <p>qualora risulti necessario che i contenuti di tale documento siano prescrittivi (nei casi in cui vi siano contenute disposizioni attuative delle previsioni di Piano) è indispensabile che le Norme di attuazione contengano uno specifico riferimento allo stesso;</p> <p>5. relazione descrittiva che precisi le metodologie adottate, i limiti dei risultati ottenuti e gli eventuali approfondimenti necessari.</p> <p>Qualora vengano proposte modifiche del vincolo idrogeologico, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m., occorre produrre elaborati descrittivi e grafici, redatti e firmati da tecnici competenti, relativi sia alla zona interessata dalla riduzione del vincolo, sia all'area adiacente che possa essere influenzata o coinvolgere con i suoi processi evolutivi tale zona. La documentazione cartografica deve essere redatta in scala idonea alla rappresentazione degli elementi significativi (scala non inferiore a 1:5.000) e deve rappresentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orografia dell'area di interesse, evidenziata attraverso curve di livello e quote altimetriche dei punti significativi; - aree soggette a dissesti gravitativi, alla formazione e caduta di valanghe, a fenomeni di dissesto causati da corsi d'acqua in riferimento ad eventi alluvionali significativi; devono inoltre essere prodotte la rappresentazione cartografica e la valutazione dello stato e dell'efficacia delle opere di difesa idraulica; - delimitazione precedente e successiva alla proposta di modifica delle aree soggette a vincolo idrogeologico, da redigersi su cartografia catastale in scala non inferiore a 1:5.000. <p>Una relazione specifica deve illustrare gli elaborati cartografici sopra elencati, con valutazione della stabilità dei versanti, descrivendo caratteristiche e pericolosità delle aree soggette a dissesto, pervenendo a valutazioni sulla adeguatezza delle modifiche proposte, anche in considerazione delle previsioni di uso delle aree per le quali viene richiesta la riduzione del vincolo.</p> <p>Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione che consente la riduzione delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m., occorre produrre elaborati descrittivi e grafici, redatti e firmati da tecnici competenti, relativi sia alla zona interessata dalla riduzione delle fasce di rispetto, sia all'area adiacente che possa essere influenzata o coinvolgere con i suoi processi evolutivi tale zona. La documentazione cartografica deve essere redatta in scala idonea alla rappresentazione degli elementi significativi (scala non inferiore a 1:5.000) e deve rappresentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orografia dell'area di interesse, evidenziata attraverso curve di livello e quote altimetriche dei punti significativi; - aree soggette a dissesto, con particolare riferimento agli effetti di eventi alluvionali significativi; rappresentazione cartografica e valutazione dello stato e dell'efficacia delle opere di difesa idraulica; - profondità della fascia di rispetto a norma dell'art. 29, comma 1, della L.R. n. 56/77 e s.m. e riduzione proposta. <p>Una relazione specifica deve illustrare gli elaborati cartografici sopra elencati, descrivendo caratteristiche e pericolosità delle aree soggette a dissesto, pervenendo a valutazioni sull'adeguatezza delle modifiche proposte, anche in considerazione delle previ-</p>

SEZIONE I (segue)

Elenco degli elaborati tecnici	Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici
<p>3.2.2 L'uso del suolo in atto a fini agricoli.</p>	<p>sioni di uso delle aree interessate dalla riduzione della fascia di rispetto.</p> <p>È essenziale che siano individuati i suoli ad elevata produttività, anche potenziale, i suoli utilizzati per colture specializzate o irrigue e quelli dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attività agricola, i suoli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e i suoli componenti azienda accorpata. Tali suoli non possono essere destinati ad usi extragricoli, salvo casi eccezionali, a norma del 5° comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/77 e s.m..</p>
<p>3.2.3 Lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico ed ambientale.</p>	<p>È essenziale l'individuazione dei beni culturali ambientali di cui all'art. 24, 1° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m., tenendo presente sin dalla fase di indagine la necessità che il Piano individui, in particolare, gli edifici di interesse storico-artistico compresi nel territorio comunale (non solo nel centro storico), ai quali si applicano le prescrizioni sia del 4° comma, lett. a, del citato art. 24, sia dell'ultimo comma dell'art. 49 stessa legge.</p>
<p>3.2.4 Le condizioni abitative.</p>	<p>È essenziale che le indagini siano svolte con cura e che i risultati siano confrontati con le risultanze dei censimenti ISTAT. Tali indagini assumono grande rilevanza qualora per il calcolo della capacità insediativa residenziale di cui all'art. 20 della L.R. n. 56/77 e s.m. si intenda assumere il criterio analitico, anziché quello sintetico.</p>
<p>3.2.5 Le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici.</p>	<p>Si sottolinea l'importanza di fornire un esauriente rapporto sull'effettiva dotazione di infrastrutture e di servizi pubblici esistenti (devono essere precisati gli standards in atto), nonché sui programmi di intervento nel settore già avviati o progettati dal Comune o da altri enti. Le caratteristiche qualitative e quantitative delle urbanizzazioni primarie e secondarie devono essere debitamente documentate nella relazione illustrativa e rappresentate mediante elaborati cartografici sintetici che evidenzino i vari livelli esistenti di urbanizzazioni e le previsioni già definite operativamente.</p>
<p>3.2.6 La struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali e le relative necessità di intervento.</p>	<p>È essenziale che siano individuati tutti gli impianti esistenti nel territorio comunale, con particolare attenzione per quelli ubicati in zone improprie e per quelli inquinanti o comunque molesti, che il Piano dovrà disciplinare con molta attenzione, sia nel caso di conferma degli stessi, che nel caso di rilocalizzazione. Devono essere rilevate sia le consistenze edilizie dei vari insediamenti, sia le rispettive dotazioni di servizi pubblici.</p>
<p>3.2.7 La relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza.</p>	<p>La relazione geologico-tecnica deve riguardare tutte le aree interessate da nuovi insediamenti (a destinazione residenziale, produttiva o terziaria) o da opere pubbliche di particolare importanza (infrastrutture viarie, edifici pubblici, parcheggi, impianti sportivi e ricreativi, impianti tecnologici, ecc.). Si precisa, dunque, che è inaccettabile che tale relazione riguardi le aree di nuovo impianto e non le aree di completamento, qualora queste assumano una notevole rilevanza sotto il duplice profilo urbanistico e geologico. Si precisa, inoltre, che nelle zone soggette a particolari condizioni di rischio idrogeologico la relazione geologico-tecnica dovrà investire tutto il territorio interessato da insediamenti esistenti, oltre che le aree destinate a nuovi insediamenti o interessate da opere pubbliche.</p> <p>Si considerano zone soggette a particolari condizioni di rischio idrogeologico le seguenti:</p>

SEZIONE I (segue)

Elenco degli elaborati tecnici	Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici
<p>3.2.8 La scheda quantitativa dei dati urbani.</p> <p>3.3 Le tavole di Piano. Art. 14, punto 3.</p> <p>3.3.1 La planimetria sintetica del Piano, in scala 1:25.000.</p> <p>3.3.2 Il Piano in scala non inferiore a 1:10.000.</p> <p>3.3.3 Gli sviluppi del Piano in scala non inferiore a 1:2.000, relativi ai territori urbanizzati ed urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale e gli sviluppi alla scala 1:1.000 o catastale, relativi ai centri storici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - zone che gli «allegati tecnici» di cui al precedente punto 3.2.1, definiscono dissestate o in condizioni di rischio idrogeologico ovvero soggette a movimenti gravitativi, ecc.; e comunque le zone nelle quali si siano verificati fenomeni di dissesto, esondazioni, inquinamento delle falde idriche, ecc.; - zone sismiche individuate con D.I. del 4 febbraio 1982, pubblicato sulla G.U. n. 64 del 6 marzo 1982; - zone soggette a particolari condizioni di rischio idrogeologico, individuate dai Piani Territoriali o da studi di settore effettuati dalla Regione, dalla Provincia o da altri enti; - zone comprendenti abitati dichiarati da consolidare o da trasferire a norma della L. 9 luglio 1908, n. 445, e s.m.; - zone nelle quali lo Stato, la Regione o altri enti sono intervenuti con opere di sistemazione idrogeologica o forestale. <p>Gli elaborati da predisporre sono: una cartografia litotecnica, in scala non inferiore a 1:5.000, e la relativa relazione. La cartografia deve riguardare non solo la zona oggetto di indagine, ma deve essere estesa ad un intorno significativo.</p> <p>Si dovranno riconoscere e raggruppare, col supporto di sezioni interpretative, i terreni in unità derivanti da una prima delimitazione delle caratteristiche meccaniche degli stessi: sulla scorta del rilevamento geolitologico e della raccolta dei dati geologici e geotecnici esistenti si dovrà pervenire al raggruppamento dei terreni in considerazione delle loro caratteristiche litotecniche associate a parametri geotecnici rilevati o stimati in base a dati di letteratura e, ove non siano stati reperiti dati sufficienti, si dovranno individuare e realizzare adeguate indagini dirette integrative da condursi ai sensi del D.M. 11 marzo 1988.</p> <p>Si ricorda che la relazione geologico-tecnica deve essere redatta da laureati in geologia o ingegneria, a norma dell'art. 79 della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>I Comuni dichiarati sismici con D.I. n. 82 del 4 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n. 64 del 6 marzo 1982) devono anche attenersi alle specifiche disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2-19274, in data 8 marzo 1988 (cfr. B.U.R. n. 14 del 6 aprile 1988), attuativa dell'art. 6 della L.R. n. 19/85.</p> <p>Si segnala la necessità che i contenuti della scheda siano modificati qualora ciò si renda necessario a seguito di modifiche introdotte nel Piano in sede di controdeduzioni a richieste della Giunta Regionale.</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2, sub. 2.</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2, sub. 3.</p> <p>Il Piano deve definire con puntuali prescrizioni, normative e cartografiche, le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, le modalità di attuazione e le caratteristiche qualitative e quantitative degli interventi urbanistico-edilizi. Pertanto gli sviluppi del Piano di cui trattasi sono necessari al fine di rappresentare in modo idoneo le suddette prescrizioni.</p> <p>Per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti residenti si richiamano le precisazioni di cui all'art. 14, punto 3, lett. c.</p>

SEZIONE I (segue)

Elenco degli elaborati tecnici	Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici
<p>3.4 Le Norme di attuazione. Art. 14, punto 4.</p>	<p>Le Norme di attuazione talvolta vengono appesantite da alcune parti meramente ripetitive di prescrizioni legislative, nazionali e regionali. Si raccomanda di evitare tale situazione, anche perché dette norme spesso sono soggette a frequenti modifiche da parte del legislatore, con conseguente obsolescenza della relativa norma di Piano.</p>
<p>I requisiti formali degli elaborati tecnici da inoltrare all'Assessorato Pianificazione e Gestione Urbanistica - Edilizia Residenziale</p> <p>Devono essere inoltrate 4 copie di tutti gli atti amministrativi (cfr. la Scheda B della presente SEZIONE I) e degli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo di Piano, di cui al precedente punto 3. Le caratteristiche formali di questi ultimi sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estremi della delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico, sottoscritti dal Segretario comunale; - firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere o di altri Professionisti sugli elaborati di specifica competenza e timbro del Comune su ciascun elaborato cartografico e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli (Relazioni, Norme di attuazione, controdeduzioni alle osservazioni); - per le Norme di attuazione occorre il timbro del Comune e la firma del Segretario comunale su ogni foglio; - su tutti gli elaborati cartografici occorre la data di aggiornamento. <p>Sulle Norme di attuazione non sono ammesse correzioni o integrazioni manoscritte, bensì soltanto quelle dattiloscritte, recanti il timbro del Comune e sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale per la loro autenticazione.</p> <p>Si ricorda che nel caso di controdeduzioni alle proposte di modifica della Regione, a norma dell'art. 15, comma 12, della L.R. n. 56/77 e s.m. debbono essere adottati e trasmessi tutti gli elaborati tecnici del Piano che sono stati modificati in accoglimento delle suddette proposte di modifica.</p>	

SEZIONE I - Allegato 1 alla Scheda C

Capacità insediativa residenziale teorica

1. STATO DI FATTO

1.1 abitanti stabili attuali	n.
1.2 abitanti saltuari attuali (media annua)	n.
1.3 vani residenziali esistenti:	n.
occupati stabilmente	n.
occupati saltuariamente	n.
non occupati	n.
1.4 volumetria residenziale esistente	mc.

2. NUOVE REALIZZAZIONI

2.1 vani residenziali di nuova realizzazione:	n.
con interventi di recupero	n.
con interventi di nuova edificazione	n.
2.2 volumetria residenziale di nuova realizzazione:	mc.
con interventi di recupero	mc.
con interventi di nuova edificazione	mc.

3. VALORI TOTALI

3.1 capacità insediativa residenziale teorica	n.
3.2 abitanti stabili previsti ⁽¹⁾	n.
3.3 abitanti saltuari previsti ⁽¹⁾	n.

4. PARAMETRI UTILIZZATI

4.1 per gli interventi di recupero ⁽²⁾	_____
4.2 per gli interventi di nuova edificazione ⁽²⁾	_____
4.3 per gli interventi con destinazione turistico-ricettiva (alberghi, campeggi, etc.)	_____

⁽¹⁾ Abitanti attuali e di nuovo insediamento.⁽²⁾ mc./abitante oppure vani/abitante.

SEZIONE I - Allegato 2 alla Scheda C

Dati di progetto riferiti a ciascuna area normativa: destinazione d'uso residenziale⁽¹⁾

Aree normative	1. superficie territoriale	2. superficie fondiaria libera	3. densità massima consentita	4. volumi e vani residenziali		5. abitanti	
				esistenti	previsti	esistenti	previsti
	mq.	mq.	mc./mq.	mc. - n.	mc. - n.	n.	n.
TOTALE							

⁽¹⁾ I dati debbono essere forniti per tutte le aree normative in cui è prevista o ammessa la destinazione d'uso residenziale. Tuttavia nel caso delle aree con prevalenti destinazioni d'uso produttive o terziarie e nel caso delle aree agricole sono richiesti solo i dati relativi alle colonne contrassegnate con i numeri 1, 4 e 5. Inoltre si precisa che nel caso delle aree agricole i dati previsionali da riportare nelle colonne 4 e 5 non debbono tener conto della potenziale capacità edificatoria delle aree libere (che si otterrebbe moltiplicando le superfici fondiarie libere, cioè non asservite a fabbricati residenziali esistenti, per i rispettivi indici fondiari di cui all'art. 25, comma 12, della L.R. n. 56/77 e s.m.).

Avvertenza - Ai fini dell'esame dello strumento urbanistico sono assolutamente indispensabili i dati relativi alle colonne contrassegnate con i numeri 1 e 4.

SEZIONE I - Allegato 3 alla Scheda C

Dati di progetto riferiti a ciascuna area normativa: destinazioni d'uso industriali o artigianali e terziarie⁽¹⁾

Aree normative ⁽²⁾	1. superficie	2. sup. territoriale occupata esistente ⁽³⁾	3. superfici per servizi pubblici ⁽⁴⁾	4. superficie coperta o superficie utile lorda ⁽⁵⁾	
	mq.	mq.	mq.	esistente mq.	prevista mq.
TOTALE					

⁽¹⁾ I dati debbono essere forniti per tutte le aree normative in cui sono previste o ammesse le destinazioni d'uso produttive e/o terziarie. È opportuno che siano compilate due tabelle distinte: una per le destinazioni d'uso produttive, una per quelle terziarie.

⁽²⁾ Devono essere precisate la destinazione d'uso e la tipologia dell'area (riordino, completamento, nuovo impianto, etc.).

⁽³⁾ Si tratta della superficie già occupata, oltre che dagli impianti produttivi o terziari, dai servizi pubblici funzionali agli impianti stessi e dagli impianti tecnologici privati e pubblici.

⁽⁴⁾ Superfici delle aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi e terziari ex art. 21, punti 2 e 3, della L.R. n. 56/77 e s.m. (già esistenti e di nuova previsione).

⁽⁵⁾ Per le destinazioni d'uso industriali o artigianali si richiede almeno la superficie coperta; per le destinazioni d'uso terziarie si richiede la superficie utile lorda.

Avvertenza - Ai fini dell'esame dello strumento urbanistico sono assolutamente indispensabili i dati relativi alle colonne contrassegnate con i numeri 1, 2 e 3.

SEZIONE I - Allegato 4 alla Scheda C

Dotazione di strumenti urbanistici esecutivi

1. STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

_____ (con variante al P.R.G.: si/no)

2. PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE E DI APPROVAZIONE

adozione _____ approvazione _____

3. DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL'AREA NORMATIVA INTERESSATA

4. DESTINAZIONI D'USO E TIPI DI INTERVENTO PREVISTI

5. DATI DIMENSIONALI

Superfici:

territoriale mq. _____ ;
fondiaria mq. _____ ;
servizi pubblici mq. _____ ;

Insedimenti residenziali:

volume mc. _____ ;
abitanti teorici n. _____ ;

Insedimenti terziari:

volume mc. _____ e/o superficie utile lorda mq. _____ ;

Insedimenti produttivi:

superficie utile lorda mq. _____ e/o superficie coperta mq. _____ .

SEZIONE II - VARIANTI AL P.R.G.:

- varianti al P.R.G.C. ex art. 17, comma 3, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ex art. 17, comma 8, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G. ex art. 83, commi 1 e 2, L.R. n. 56/77 e s.m.

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti**Avvertenze**

- Per le varianti di cui all'art. 17, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE I, Scheda A, adempimenti procedurali 2 e seguenti (non è richiesta la deliberazione programmatica).
- Per le varianti di cui all'art. 17, comma 4, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE I, Scheda A (sono richiesti tutti gli adempimenti procedurali ivi descritti, compresi quelli relativi alla deliberazione programmatica).
- Per le varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ex art. 17, commi 2, 3 e 4, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE IV, Scheda A (cfr. le avvertenze preliminari).

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>1. Il progetto di variante</p> <p>1.0 Per le varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. che riguardino il territorio di un solo Comune. Art. 17, comma 8.</p> <p>1.1 Il Consiglio comunale adotta il progetto di variante. Art. 17, comma 3.</p> <p>Per le varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. che riguardino il territorio di un solo Comune. Art. 17, comma 9.</p> <p>1.1.1 Con l'adozione del progetto di variante possono essere proposte modifiche del vincolo idrogeologico, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>1.1.2 Con l'adozione del progetto di variante possono essere ridotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>1.2 Il progetto di variante deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni con-</p>	<p>Il Sindaco deve informare il Consorzio o la Comunità Montana della volontà dell'Amministrazione comunale di formare, adottare e pubblicare una variante al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ai sensi dell'8° comma dell'art. 17. L'informazione deve essere preventiva all'adozione del progetto di variante.</p> <p>Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati. Si rimanda alle precisazioni contenute nella Scheda C della presente SEZIONE II.</p> <p>Il Sindaco, subito dopo l'adozione, trasmette il progetto di variante al Consorzio o alla Comunità Montana affinché esprima il proprio parere con deliberazione (dell'Assemblea consortile o del Consiglio della C.M.), a norma dell'art. 17, comma 9. Nella lettera di trasmissione deve essere precisato il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, di cui al 3° comma dell'art. 17, con invito al Consorzio o alla Comunità Montana a voler far pervenire il proprio parere entro lo stesso termine. Qualora il Consorzio o la Comunità Montana non esprimano il loro parere entro il termine di cui al 3° comma dell'art. 17 ovvero entro un termine più ampio, ritenuto congruo dal Comune (la legge non stabilisce alcun termine), il Comune può comunque procedere ai successivi adempimenti procedurali.</p> <p>È opportuno che tali modifiche siano proposte già nel progetto di variante. È necessario che nel dispositivo della delibera sia espressamente manifestata la volontà di modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente adozione degli elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche (cfr. Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, penultimo paragrafo).</p> <p>A seguito della soppressione dei Comitati Comprensoriali le proposte di riduzione delle fasce di rispetto entro il limite del 50% non sono subordinate ad alcuna autorizzazione o parere preventivo. Devono comunque essere adottati idonei elaborati tecnici che illustrino adeguatamente le peculiari caratteristiche oro-idrografiche e insediative che richiedono e giustificano la riduzione proposta (in particolare cfr. quanto precisato nella Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, ultimo paragrafo).</p> <p>Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici comunali deve essere di 30 giorni consecutivi compresi</p>

SEZIONE II (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>secutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Comune, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare nei successivi 30 giorni osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Art. 17, comma 3.</p> <p>Il progetto di variante deve essere messo a disposizione degli organi di decentramento comunale (se istituiti) e delle organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative. Art. 17, comma 3.</p> <p>1.3 La pubblicazione e il deposito del progetto di variante e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.</p> <p>1.4 Le osservazioni e proposte, dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario comunale.</p> <p>1.5 Per le varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. che riguardino il territorio di un solo Comune. Art. 17, comma 9.</p>	<p>i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati. È opportuno che anche gli Uffici comunali esaminino il progetto di variante, con facoltà di presentare osservazioni e proposte.</p> <p>L'adozione del progetto di variante deve essere comunicata agli organi e organizzazioni di cui al 3° comma dell'art. 17 non oltre la decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito, con la precisazione del periodo e degli orari entro cui gli elaborati adottati sono disponibili presso gli Uffici comunali, nonché del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.</p> <p>L'avviso deve far riferimento alla delibera di adozione del progetto di variante e deve indicare: 1) i termini del periodo di pubblicazione e deposito; 2) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la necessaria pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, è necessario che il Comune valuti l'opportunità di pubblicare lo stesso anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunci legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali).</p> <p>Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni e proposte il Segretario comunale deve attestare la chiusura dell'elenco delle osservazioni pervenute nel termine e annotare di seguito eventuali osservazioni fuori termine.</p> <p>Deve essere acquisito il parere (espresso con delibera) del Consorzio o della Comunità Montana. Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 1.1.</p>
<p>2. Il progetto definitivo di variante</p> <p>2.1 Il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni e proposte presentate e adotta il progetto definitivo. Art. 17, comma 3.</p>	<p>Possono essere assunte due delibere, una con le controdeduzioni alle osservazioni e proposte ed una di adozione del progetto definitivo, ovvero un'unica delibera il cui dispositivo sia articolato in due punti (controdeduzioni e adozione del progetto definitivo).</p> <p>L'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e proposte presentate nel pubblico interesse deve essere congruamente motivato. Se sono pervenute osservazioni e proposte fuori termine il Consiglio comunale non ha obbligo di esaminarle. Tuttavia qualora si ritenga di esaminarle, il che dovrà risultare nell'atto deliberativo, dovranno essere prese in esame tutte e a ciascuna si dovrà controdedurre così come per quelle pervenute entro il termine.</p>

SEZIONE II (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>2.1.1 Con l'adozione del progetto definitivo possono essere proposte modifiche del vincolo idrogeologico, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>2.1.2 Con l'adozione del progetto definitivo possono essere ridotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>2.2 Il progetto definitivo deve essere inviato alla Regione per l'approvazione non appena la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione dello stesso sia divenuta esecutiva.</p> <p>2.3 Il progetto definitivo deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo e i relativi elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Comune, affinché chiunque possa prenderne visione. Art. 15, comma 8 (richiamato dall'art. 17, comma 3).</p>	<p>Qualora non siano state presentate osservazioni e proposte la delibera deve dichiarare esplicitamente tale situazione.</p> <p>Nel caso di varianti ex art. 17, comma 8, il Consiglio comunale deve anche esaminare le osservazioni e le proposte contenute nel parere del Consorzio o della Comunità Montana, espresso a norma del 9° comma stesso articolo.</p> <p>Il dispositivo della delibera di adozione del progetto definitivo deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati costituenti la variante.</p> <p>Il progetto definitivo di variante può recare modifiche rispetto alla stesura preliminare esclusivamente in funzione dell'accoglimento di osservazioni e proposte; tali modifiche non sono soggette a nuova pubblicazione e osservazioni. Tuttavia se l'accoglimento parziale o totale delle osservazioni comporta modifiche sostanziali al progetto di variante occorre procedere a nuova adozione dello stesso e alla ripubblicazione delle parti modificate (cfr. precedenti punti 1 e seguenti).</p> <p>Possono pure essere rettificati eventuali errori materiali (cfr. Parte 1^a, punto 3), senza che ciò richieda una nuova pubblicazione. La delibera deve precisare gli errori materiali rettificati.</p> <p>Avvertenza. Qualora prima o dopo l'adozione del progetto definitivo di variante sia necessario apportare modifiche, rispettivamente, al progetto preliminare o al progetto definitivo, il Comune dovrà adottare una variante «in itinere», a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m. (cfr. Parte 1^a, punto 4).</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 1.1.1. È necessario che nel dispositivo della delibera di adozione del progetto definitivo sia espressamente manifestata la volontà di modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente definitiva adozione dei relativi elaborati tecnici (cfr. Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, penultimo paragrafo).</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 1.1.2.</p> <p>Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE II.</p> <p>Si tratta di pubblicità «per notizia» che non comporta la facoltà di presentare osservazioni e proposte.</p> <p>Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici comunali deve essere di 30 giorni consecutivi, compresi i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati.</p> <p>Qualora le delibere di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo siano distinte debbono essere pubblicate e depositate entrambe.</p>

SEZIONE II (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>2.4 La pubblicazione e il deposito del progetto definitivo, «per notizia», debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.</p>	<p>L'avviso deve far riferimento alla delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo (se sono due debbono essere citate entrambe) e deve indicare i termini del periodo di pubblicazione e deposito «per notizia». Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio, per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, valuti il Comune l'opportunità di pubblicarlo anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunci legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali).</p>
<p>3. L'approvazione della variante</p>	<p>Atteso che le procedure sono quelle prescritte dall'art. 15, richiamate dall'art. 17, 3° comma, si rimanda agli adempimenti procedurali e relative precisazioni e avvertenze di cui alla precedente SEZIONE I, punto 4.</p> <p>Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE II.</p>
<p>4. L'entrata in vigore della variante. Art. 15, comma 18 (richiamato dall'art. 17, comma 3).</p>	<p>La Variante entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>Il Piano, modificato con la Variante, è esposto in pubblica e continua visione nella sede comunale, nonché presso la Comunità Montana di appartenenza.</p> <p>Si ricorda, inoltre, che il Comune dovrà provvedere all'adempimento di cui all'art. 18, 3° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m., al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione della Variante.</p>

SEZIONE II - VARIANTI AL P.R.G.:

- varianti al P.R.G.C. ex art. 17, comma 3, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ex art. 17, comma 8, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G. ex art. 83, commi 1 e 2, L.R. n. 56/77 e s.m.

Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione*Avvertenze*

- Tutti gli atti amministrativi debbono essere forniti in 4 copie rese conformi agli originali. Le delibere devono essere munite degli estremi di esecutività.

- Per le varianti di cui all'art. 17, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE I, Scheda B e relativi modelli 1 e 2 allegati ad essa, con l'avvertenza che nel modello 1, in conformità al quale deve essere redatto il certificato richiesto, non devono ovviamente essere considerati gli adempimenti relativi alla deliberazione programmatica (cfr. modello 1, punto 1), in quanto non richiesta. In entrambi i modelli 1 e 2 i riferimenti al «Piano» o al «P.R.G.C.» devono intendersi sostituiti da riferimenti alla «Variante».

- Per le varianti di cui all'art. 17, comma 4, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE I, Scheda B e relativi modelli 1 e 2 allegati ad essa. In entrambi i modelli 1 e 2 i riferimenti al «Piano» o al «P.R.G.C.» devono intendersi sostituiti dai riferimenti alla «Variante».

Elenco degli atti amministrativi	Precisazioni sugli atti amministrativi
<p>1. Gli atti amministrativi da inoltrare con il progetto definitivo di variante</p> <p>1.1 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo di variante.</p> <p>1.2 Il certificato, redatto in conformità al modello 1 allegato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale, attestante la procedura di formazione della variante.</p> <p>1.3 Il parere di cui all'art. 17, comma 9, nel caso di varianti ex comma 8 stesso articolo.</p>	<p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicoli contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate.</p> <p>Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.</p> <p>Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 1 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello 1 la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune la variante in quanto improcedibile.</p> <p>Il parere si riferisce al progetto preliminare di variante. Si rimanda alle precisazioni di cui al punto 1.5 della Scheda A della presente SEZIONE II.</p>
<p>2. Gli atti amministrativi da inoltrare con le controdeduzioni alle proposte di modifica della variante, ai sensi dell'art. 15, comma 12</p> <p>2.1 La delibera di controdeduzione alle proposte di modifica della Regione.</p>	<p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (elaborati della variante modificati a seguito dell'accoglimento delle proposte della Regione).</p>
<p>3. Gli atti amministrativi da inoltrare con la variante modificata ai sensi dell'art. 15, comma 15</p> <p>3.1 La delibera di adozione della variante modificata.</p> <p>3.2 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte</p>	<p>Non debbono essere inoltrati gli elaborati tecnici in quanto devono essere trasmessi quelli adottati in via definitiva (cfr. successivo punto 3.2).</p> <p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicoli</p>

SEZIONE II (segue)

Elenco degli atti amministrativi	Precisioni sugli atti amministrativi
<p>presentate in ordine alle parti modificate e di adozione definitiva della variante modificata.</p> <p>3.3 Il certificato redatto in conformità al modello 2 allegato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale, attestante la procedura seguita.</p>	<p>contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate. Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.</p> <p>Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 2 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune la variante modificata in quanto improcedibile.</p>

SEZIONE II - VARIANTI AL P.R.G.:

- varianti al P.R.G.C. ex art. 17, comma 3, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ex art. 17, comma 8, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G. ex art. 83, commi 1 e 2, L.R. n. 56/77 e s.m.

Modello 1 allegato alla Scheda B

Comune di _____

**CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI FORMAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE _____ ,
A NORMA DELLA L.R. 5 DICEMBRE 1977, N. 56 e s.m.**

In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n. _____, del _____,

SI CERTIFICA

1. *Adempimenti relativi al progetto di variante:*

1.0 (Solo per le varianti ex art. 17, commi 8 e 9, della L.R. n. 56/77 e s.m.) la volontà dell'Amministrazione comunale di formare la variante al P.R.G.I. (oppure: al P.R.G.C.M.), a norma dell'art. 17, commi 8 e 9, della L.R. n. 56/77 e s.m., è stata comunicata al Consorzio _____ (oppure: alla Comunità Montana _____) preventivamente all'adozione del progetto di variante;

1.1 il progetto di variante è stato adottato dal Consiglio comunale con D.C. n. _____, in data _____, esecutiva _____;

1.1.0 (solo per le varianti ex art. 17, commi 8 e 9, della L.R. n. 56/77 e s.m.) il progetto di variante è stato trasmesso al Consorzio _____ (oppure: alla Comunità Montana _____), con invito a far pervenire il parere prescritto dall'art. 17, comma 9, della L.R. n. 56/77 e s.m.;

1.2 il progetto di variante è stato pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso gli Uffici comunali;

1.3 l'adozione del progetto di variante è stata comunicata agli Organi e alle Organizzazioni di cui all'art. 17, 3° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.;

1.4 la pubblicazione e il deposito del progetto di variante per 30 giorni consecutivi e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati resi noti a mezzo di avviso del Sindaco, pubblicato come segue:

1.4.1 all'albo pretorio durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del progetto di variante;

1.4.2 a mezzo di manifesti murali affissi durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del progetto di variante;

1.4.3 sul quotidiano _____;

1.4.4 (eventuale) sul giornale, etc. _____;

1.5 (solo per le varianti ex art. 17, commi 8 e 9, della L.R. n. 56/77 e s.m.) è stata acquisita la delibera dell'Assemblea consortile (oppure: del Consiglio della Comunità Montana) n. _____, in data _____, contenente il parere di cui all'art. 17, comma 9, della L.R. n. 56/77 e s.m.

2. *Adempimenti relativi al progetto definitivo di variante:*

2.1 il Consiglio comunale con D.C. n. _____, in data _____, esecutiva _____, ha controdedotto a tutte le osservazioni e proposte presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termini) (eventuale: e al parere del Consorzio _____, o della Comunità Montana _____), di cui al precedente punto 1.5) ed ha adottato il progetto definitivo di variante.

_____, li _____

Il Segretario comunale

Il Sindaco

SEZIONE II - VARIANTI AL P.R.G.:

- varianti al P.R.G.C. ex art. 17, comma 3, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ex art. 17, comma 8, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G. ex art. 83, commi 1 e 2, L.R. n. 56/77 e s.m.

Modello 2 allegato alla Scheda B

Comune di _____

**CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE AL _____ ,
PARZIALMENTE RIELABORATA A NORMA DELL'ART. 15, COMMA 15, L.R. N. 56/77 e s.m.**

In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n. ____, del _____ ,

SI CERTIFICA

1. *Adempimenti relativi all'adozione e pubblicazione della variante parzialmente rielaborata:*

1.1 la variante parzialmente rielaborata è stata adottata dal Consiglio comunale con D.C. n. _____ , in data _____ esecutiva _____ ;

1.2 la variante parzialmente rielaborata è stata pubblicata per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso gli Uffici comunali;

1.3 la pubblicazione e il deposito della variante parzialmente rielaborata, per 30 giorni consecutivi, e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte, limitatamente alle parti modificate, entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati resi noti a mezzo di avviso del Sindaco, pubblicato come segue:

- 1.3.1 all'albo pretorio durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito della variante;
- 1.3.2 a mezzo di manifesti murali affissi durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito della variante;
- 1.3.3 sul quotidiano _____ ;
- 1.3.4 (eventuale) sul giornale, etc. _____ ;

2. *Adempimenti relativi all'adozione definitiva della variante parzialmente rielaborata:*

2.1 il Consiglio comunale con D.C. n. _____ , in data _____ , esecutiva _____ , ha controdedotto a tutte le osservazioni e proposte presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termini) ed ha adottato definitivamente la variante parzialmente rielaborata.

_____, li _____

Il Segretario comunale

Il Sindaco

SEZIONE II - VARIANTI AL P.R.G.:

- varianti al P.R.G.C. ex art. 17, comma 3, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ex art. 17, comma 8, L.R. n. 56/77 e s.m.
- varianti al P.R.G. ex art. 83, commi 1 e 2, L.R. n. 56/77 e s.m.

Scheda C - Gli elaborati tecnici costituenti le varianti al P.R.G. e i requisiti formali degli stessi**Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici costituenti la variante al P.R.G.**

Debbono essere adottati tutti gli elaborati tecnici necessari in rapporto ai contenuti della variante. A seconda delle tematiche oggetto della variante (centri storici, insediamenti produttivi, aree di nuovo impianto, etc.) dovranno essere aggiornati e integrati i relativi allegati tecnici del P.R.G. (cfr. art. 14, comma 1, punto 2, lett. a, b, c, e ultimo comma, L.R. n. 56/77 e s.m.). Per i contenuti degli elaborati si rimanda alla Scheda C della precedente SEZIONE I e ai relativi allegati. Le tavole di piano di cui al citato art. 14, comma 1, punto 3 debbono essere quelle del P.R.G. con l'inserimento delle modifiche necessarie, sicché le nuove tavole, ad approvazione avvenuta, possano sostituire le tavole originarie del P.R.G. Non è opportuno che siano adottati solo gli stralci delle tavole del P.R.G. relativi alle parti modificate; in tal caso, infatti, successivamente all'approvazione della variante da parte della Regione il Comune dovrebbe comunque aggiornare le tavole originarie del P.R.G.C. con l'inserimento delle modifiche apportate dalla variante.

Per le Norme di attuazione è opportuno che le modifiche siano evidenziate all'interno del testo originario degli articoli che si intendono modificare. Non devono essere riadottate le parti normative che non vengono modificate.

È indispensabile che la Relazione illustrativa contenga puntuali motivazioni in ordine ai contenuti della variante e che ad essa sia allegata una planimetria sulla quale siano evidenziate le aree interessate dalla variante.

Si avverte che tutti gli elaborati tecnici necessari in rapporto ai contenuti della variante debbono far parte già del progetto di variante (cfr. la Scheda A della presente SEZIONE II, adempimento procedurale 1.1).

I requisiti formali degli elaborati tecnici da inoltrare all'Assessorato Pianificazione e Gestione Urbanistica - Edilizia Residenziale

Devono essere inoltrate 4 copie di tutti gli atti amministrativi (cfr. la Scheda B della presente SEZIONE II) e degli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo della variante. Le caratteristiche formali di questi ultimi sono le seguenti:

- estremi della delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico, sottoscritti dal Segretario comunale;
- firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere o di altri Professionisti, sugli elaborati di specifica competenza e timbro del Comune su ciascun elaborato cartografico e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli (Relazioni, Norme di attuazione, controdeduzioni alle osservazioni);
- per le Norme di attuazione occorre il timbro del Comune e la firma del Segretario comunale su ogni foglio;
- su tutti gli elaborati cartografici occorre la data di aggiornamento.

Sulle Norme di attuazione non sono ammesse correzioni o integrazioni manoscritte, bensì soltanto quelle dattiloscritte, recanti il timbro del Comune e sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale per la loro autenticazione.

Si ricorda che nel caso di controdeduzioni alle proposte di modifica della Regione, a norma dell'art. 15, comma 12, della L.R. n. 56/77 e s.m. debbono essere adottati e trasmessi tutti gli elaborati tecnici della variante che sono stati modificati in accoglimento delle suddette proposte di modifica.

SEZIONE III - PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITA MONTANE

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti

Avvertenza - Nella presente Scheda sono riportati gli adempimenti procedurali relativi ai casi in cui il Consorzio e la Comunità Montana si sostituiscono ai singoli Comuni ai fini della formazione, adozione e pubblicazione del Piano, a norma, rispettivamente dell'art. 16, 2° comma, e del successivo 5° comma stesso articolo della L.R. n. 56/77 e s.m. (per la Comunità Montana occorre la delega dei singoli Comuni). Al riguardo si precisa quanto segue: 1) per il Consorzio la norma di cui al 2° comma del citato art. 16 si applica sempre (senza necessità di recepimento della stessa negli statuti consortili), ad eccezione di eventuali casi in cui gli statuti vigenti dispongano il contrario (ossia l'adozione e la pubblicazione da parte sia del Consorzio, sia di ciascun Comune); 2) affinché la Comunità Montana possa sostituirsi ai Comuni negli adempimenti, a norma del 5° comma del citato art. 16, è indispensabile che i singoli Comuni abbiano delegato la Comunità Montana, con delibera del Consiglio comunale, esecutiva, alla formazione, adozione e pubblicazione del Piano.

Si tenga presente quanto segue: 1) per i Consorzi nella Scheda che segue non è indicato alcun adempimento relativo alla partecipazione dei Comuni alla formazione del P.R.G.I.; quindi gli adempimenti procedurali indicati nella Scheda dovranno essere integrati da quelli prescritti al riguardo dagli statuti consortili, a norma del 3° comma del citato art. 16; 2) per la formazione del Piano Regolatore di Comunità Montane, in assenza di delega (o nel caso di deleghe parziali; ad esempio, la C.M. è delegata alla sola pubblicazione del Piano), gli adempimenti procedurali indicati nella Scheda dovranno essere svolti sia dalla Comunità Montana, sia da ciascun Comune per il territorio di competenza; stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescriva esplicitamente l'adozione e la pubblicazione da parte del Consorzio e di ciascun Comune.

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>1. La deliberazione programmatica</p> <p>1.1 L'Assemblea consortile/il Consiglio della C.M. adotta la deliberazione programmatica. Art. 15, comma 1.</p> <p>I Consorzi e le C.M. che hanno una popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare. Art. 16, comma 7.</p> <p>1.2 La deliberazione programmatica deve essere pubblicata per estratto all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune e contemporaneamente la delibera e gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso gli Uffici del Consorzio/della C.M., per un congruo periodo di tempo, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare osservazioni e proposte secondo le modalità e i tempi indicati nella deliberazione. Art. 15, comma 2, ultima parte.</p>	<p>È necessario che la delibera dia atto: che il Consorzio si sostituisce ai singoli Comuni nella formazione, adozione e pubblicazione del P.R.G.I. a norma del 2° comma dell'art. 16 della L.R. n. 56/77 e s.m., non ostando specifiche disposizioni dello statuto consortile vigente; ovvero, che la Comunità Montana è stata delegata alla formazione, adozione e pubblicazione del P.R.G.C.M. da ciascun Comune, con delibere dai rispettivi Consigli comunali, debitamente esecutive.</p> <p>Il dispositivo della delibera deve contenere: 1) l'elenco degli elaborati tecnici adottati; 2) le modalità e i tempi sia per la pubblicazione e il deposito della deliberazione, sia per la presentazione di osservazioni e proposte da parte di chiunque, oltre che da parte degli Enti e Organi di cui all'art. 15, comma 2 (cfr. gli adempimenti procedurali di cui ai successivi punti 1.2, 1.3, e 1.4).</p> <p>In tal caso il dispositivo della delibera deve essere articolato in due punti: la deliberazione programmatica e l'adozione del progetto preliminare.</p> <p>I contenuti che sono propri della deliberazione programmatica (cfr. art. 15, comma 1) possono essere espressi negli elaborati tecnici costituenti il progetto preliminare.</p> <p>La deliberazione programmatica deve essere pubblicata per estratto all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune, mentre gli elaborati adottati debbono essere depositati, ai fini della consultazione, presso gli Uffici del Consorzio o della Comunità Montana. Le osservazioni e proposte possono anche essere presentate ai singoli Comuni, i quali provvedono a trasmetterle al Consorzio/alla C.M. (cfr. successivo punto 1.5).</p> <p>Le modalità e i tempi sia per la pubblicazione e il deposito della deliberazione, sia per la presentazione di osservazioni e proposte sono stabiliti dall'Assemblea consortile/dal Consiglio della C.M. nella deliberazione stessa (cfr. le precisazioni di cui al precedente punto 1.1).</p> <p>Per i Consorzi e le C.M. che hanno adottato la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 16, comma 7 (cfr. precedente punto 1.1): le</p>

SEZIONE III (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>1.3 La pubblicazione e il deposito della deliberazione programmatica e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.</p> <p>1.4 La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva, deve essere inviata agli organi di decentramento dei Comuni (se istituiti), alla Provincia, alla Comunità Montana, alla Commissione agricola zonale competenti per territorio, nonché alle organizzazioni sociali più rappresentative presenti sul territorio. Art. 15, comma 2.</p> <p>1.5 Le osservazioni e proposte, dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario dell'Ente.</p>	<p>modalità e i tempi per la pubblicazione e il deposito della deliberazione e per la presentazione di osservazioni e proposte sono quelli prescritti per il progetto preliminare dall'art. 15, comma 6 (cfr. successivo punto 2.2).</p> <p>L'avviso deve far riferimento alla deliberazione programmatica e deve indicare: 1) i termini del periodo di pubblicazione e deposito della deliberazione, con la precisazione del luogo in cui è effettuato il deposito (Uffici del Consorzio o della C.M.); 2) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e proposte. I termini e le modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere quelli stabiliti dall'Assemblea consortile/dal Consiglio della C.M. nella deliberazione programmatica. Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune per l'intero periodo di pubblicazione e deposito della deliberazione programmatica; 2) a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito della stessa. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, è necessario che il Consorzio/la C.M. valuti l'opportunità di pubblicare lo stesso anche a mezzo stampa. Per i Consorzi e le C.M. che hanno adottato la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 16, comma 7 (cfr. precedente punto 1.1): si rimanda alle precisazioni di cui al successivo punto 2.3.</p> <p>La deliberazione programmatica deve essere effettivamente inviata a tali Enti ed Organi, unitamente agli elaborati tecnici adottati. Nella lettera di trasmissione devono essere indicati i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e proposte. Tali termini e modalità devono essere quelli stabiliti dall'Assemblea consortile/dal Consiglio della C.M. nella deliberazione programmatica. Per i Consorzi e le C.M. che hanno adottato la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 16, comma 7 (cfr. precedente punto 1.1): la deliberazione programmatica non deve necessariamente essere inviata agli Enti ed Organi di cui all'art. 15, comma 2. Si rimanda alle precisazioni di cui al successivo punto 2.2, relative alla comunicazione a detti Enti ed Organi dell'avvenuta adozione della deliberazione programmatica e del progetto preliminare.</p> <p>Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni e proposte (cfr. precedenti punti 1.2 e 1.4) il Segretario del Consorzio/della C.M. deve attestare la chiusura dell'elenco delle osservazioni pervenute nel termine e annotare di seguito eventuali osservazioni fuori termine.</p> <p>Gli stessi adempimenti debbono essere svolti dai Segretari comunali per le osservazioni e proposte presentate direttamente ai Comuni (cfr. precedente punto 1.2, prima parte). Le osservazioni e i relativi elenchi redatti dai Segretari comunali sono trasmessi al Consorzio/alla C.M.</p>
<p>2. Il progetto preliminare</p> <p>2.1 L'Assemblea consortile/il Consiglio della C.M. adotta il progetto preliminare. Art. 15, comma 3.</p>	<p>È necessario che la delibera dia atto: che il Consorzio si sostituisce ai singoli Comuni nella formazione, adozione e pubblicazione del P.R.G.I. a norma del 2° comma dell'art. 16 della L.R. n. 56/77 e s.m., non ostando specifiche disposizioni dello statuto consortile vigente; ovvero, che la Comunità Montana è stata delegata alla formazione, adozione e pubblicazione del</p>

SEZIONE III (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>2.1.1 Con l'adozione del progetto preliminare possono essere proposte modifiche del vincolo idrogeologico, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>2.1.2 Con l'adozione del progetto preliminare possono essere ridotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>2.2 Il progetto preliminare deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio/della C.M., affinché chiunque possa prenderne visione e presentare nei successivi 30 giorni osservazioni e proposte nel</p>	<p>P.R.G.C.M. da ciascun Comune, con delibere dei rispettivi Consigli comunali, debitamente esecutive.</p> <p>L'art. 15, comma 3, stabilisce che il progetto preliminare deve essere adottato entro 180 giorni dall'adozione della deliberazione programmatica. Il termine ha carattere ordinatorio; comunque è necessario che si provveda tempestivamente all'adozione del progetto preliminare. Qualora sia decorso il termine di 180 giorni anzidetto e tuttavia si ritenga che restano validi i contenuti della deliberazione programmatica, è necessario che nelle premesse della delibera di adozione del progetto preliminare risulti la conferma delle determinazioni assunte con l'adozione della deliberazione programmatica.</p> <p>Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati, che debbono essere quelli prescritti dall'art. 15, comma 4. Atteso che è sul progetto preliminare che vengono presentate osservazioni e proposte, si precisa che le tavole di piano di cui all'art. 14, comma 1, punto 3, lett. b (in scala non inferiore a 1:10.000) devono necessariamente avere le seguenti caratteristiche: 1) idoneità del supporto cartografico; non è comunque ammissibile l'ingrandimento delle tavolette I.G.M. alla scala 1:25.000; 2) le tavole debbono essere estese all'intero territorio intercomunale; 3) sulle tavole debbono essere rappresentate tutte le prescrizioni necessarie a definire in modo chiaro e completo le previsioni del piano per l'intero territorio, con puntuale riferimento alle prescrizioni contenute nelle Norme di attuazione (anche queste fanno parte del progetto preliminare). Per i Consorzi e le C.M. che adottano contemporaneamente la deliberazione programmatica e il progetto preliminare, a norma dell'art. 16, comma 7: si rimanda alle precisazioni di cui al precedente punto 1.1.</p> <p>È opportuno che tali modifiche siano proposte già nel progetto preliminare.</p> <p>È necessario che nel dispositivo della delibera di adozione del progetto preliminare sia espressamente manifestata la volontà di modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente adozione degli elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche (cfr. Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, penultimo paragrafo).</p> <p>A seguito della soppressione dei Comitati Comprensoriali le proposte di riduzione delle fasce di rispetto entro il limite del 50% non sono subordinate ad alcuna autorizzazione o parere preventivo. Devono comunque essere adottati idonei elaborati tecnici che illustrino adeguatamente le peculiari caratteristiche oro-idrografiche e insediative che richiedono e giustificano la riduzione proposta (in particolare cfr. quanto precisato nella Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, ultimo paragrafo).</p> <p>Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici del Consorzio/della C.M. deve essere di 30 giorni consecutivi compresi i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati.</p> <p>È opportuno che anche gli Uffici comunali e quelli del Consorzio/della C.M. esaminino il progetto preliminare, con facoltà di presentare osservazioni e proposte.</p> <p>Le osservazioni e proposte possono anche essere presentate ai singoli Comuni, i quali provvedono a trasmetterle al Consorzio/alla C.M. (cfr. successivo punto 2.4).</p>

SEZIONE III (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>pubblico interesse. Art. 15, comma 6.</p> <p>Il progetto preliminare deve essere messo a disposizione degli Enti e degli Organi di cui al 2° comma dell'art. 15. Art. 15, comma 6.</p> <p>2.3 La pubblicazione e il deposito del progetto preliminare e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.</p> <p>2.4 Le osservazioni e proposte, dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario dell'Ente.</p>	<p>L'adozione del progetto preliminare (e della deliberazione programmatica, nel caso precisato al precedente punto 1.1) deve essere comunicata agli Enti ed agli Organi di cui al 2° comma dell'art. 15 non oltre la decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito, con la precisazione del periodo e degli orari entro cui gli elaborati adottati sono disponibili presso gli Uffici del Consorzio/della C.M., nonché del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.</p> <p>L'avviso deve far riferimento alla delibera di adozione del progetto preliminare e deve indicare: 1) i termini del periodo di pubblicazione e deposito, con la precisazione del luogo in cui è effettuato il deposito (Uffici del Consorzio o della C.M.); 2) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse (con la precisazione che le stesse possono anche essere presentate ai singoli Comuni). Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, è necessario che il Consorzio/la C.M. valuti l'opportunità di pubblicare lo stesso anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunci legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali). Per i Consorzi e le C.M. che hanno adottato la deliberazione programmatica contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 16, comma 7 (cfr. precedente punto 1.1): l'avviso deve anche precisare che sono stati adottati contemporaneamente la deliberazione programmatica e il progetto preliminare (cfr. tutte le altre precisazioni che precedono).</p> <p>Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni e proposte il Segretario del Consorzio/della C.M. deve attestare la chiusura dell'elenco delle osservazioni pervenute nel termine e annotare di seguito eventuali osservazioni fuori termine. Gli stessi adempimenti debbono essere svolti dai Segretari comunali per le osservazioni e proposte presentate direttamente ai Comuni (cfr. precedente punto 2.2). Le osservazioni e i relativi elenchi redatti dai Segretari comunali sono trasmessi al Consorzio/alla C.M.</p>
<p>3. Il progetto definitivo</p> <p>3.1 L'Assemblea consortile/il Consiglio della C.M. controdeduce alle osservazioni e proposte presentate e adotta il progetto definitivo. Art. 15, comma 7.</p>	<p>È necessario che la delibera dia atto: che il Consorzio si sostituisce ai singoli Comuni nella formazione, adozione e pubblicazione del P.R.G.I. a norma del 2° comma dell'art. 16 della L.R. n. 56/77 e s.m., non ostando specifiche disposizioni dello statuto consortile vigente; ovvero, che la Comunità Montana è stata delegata alla formazione, adozione e pubblicazione del P.R.G.C.M. da ciascun Comune, con delibere dei rispettivi Consigli comunali, debitamente esecutive. Possono essere assunte due delibere, una con le controdeduzioni alle osservazioni e proposte ed una di adozione del progetto definitivo, ovvero un'unica delibera il cui dispositivo sia articola-</p>

SEZIONE III (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>3.1.1 Con il Piano possono essere proposte modifiche del vincolo idrogeologico, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>3.1.2 Con il Piano possono essere ridotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>3.2 Il progetto definitivo deve essere inviato alla Regione per l'approvazione non appena la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione dello stesso sia divenuta esecutiva.</p> <p>3.3 Il progetto definitivo deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di ado-</p>	<p>to in due punti (controdeduzioni e adozione del progetto definitivo).</p> <p>L'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e proposte presentate nel pubblico interesse deve essere congruamente motivato. Se sono pervenute osservazioni e proposte fuori termine non vi è obbligo di esaminarle. Tuttavia qualora si ritenga di esaminarle, il che dovrà risultare nell'atto deliberativo, dovranno essere prese in esame tutte e a ciascuna si dovrà controdedurre così come per quelle pervenute entro il termine. Qualora non siano state presentate osservazioni e proposte la delibera deve dichiarare esplicitamente tale situazione.</p> <p>Il dispositivo della delibera di adozione del progetto definitivo deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati costituenti il Piano.</p> <p>Il progetto definitivo di Piano può recare modifiche rispetto alla stesura preliminare esclusivamente in funzione dell'accoglimento di osservazioni e proposte; tali modifiche non sono soggette a nuova pubblicazione e osservazioni a norma del 7° comma dell'art. 15. Tuttavia se l'accoglimento parziale o totale delle osservazioni comporta modifiche sostanziali del progetto preliminare occorre procedere a nuova adozione dello stesso e alla ripubblicazione delle parti modificate (cfr. precedenti punti 2.0 e seguenti).</p> <p>Possono pure essere rettificati eventuali errori materiali (cfr. Parte 1^a, punto 3), senza che ciò richieda una nuova pubblicazione. La delibera deve precisare gli errori materiali rettificati.</p> <p>Avvertenza. Qualora prima o dopo l'adozione del progetto definitivo sia necessario apportare modifiche, rispettivamente, al progetto preliminare o al progetto definitivo, l'Assemblea consortile/il Consiglio della C.M. dovrà adottare una Variante « in itinere », a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m. (cfr. Parte 1^a, punto 4).</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.1.1. È necessario che nel dispositivo della delibera di adozione del progetto definitivo sia espressamente manifestata la volontà di modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente definitiva adozione dei relativi elaborati tecnici (cfr. Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, penultimo paragrafo).</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.1.2.</p> <p>Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE III.</p> <p>Si tratta di pubblicità « per notizia » che non comporta la facoltà di presentare osservazioni e proposte.</p> <p>Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici del Consorzio/della C.M. deve essere di 30 giorni consecutivi, compresi i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati.</p>

SEZIONE III (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>zione del progetto definitivo e i relativi elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio/della C.M., affinché chiunque possa prenderne visione. Art. 15, comma 8.</p> <p>3.4 La pubblicazione e il deposito del progetto definitivo, «per notizia», debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.</p>	<p>Qualora le delibere di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo siano distinte debbono essere pubblicate e depositate entrambe.</p> <p>L'avviso deve far riferimento alla delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo (se sono due debbono essere citate entrambe) e deve indicare i termini del periodo di pubblicazione e deposito «per notizia», con la precisazione del luogo in cui è effettuato il deposito (Uffici del Consorzio o della C.M.).</p> <p>Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, valuti il Consorzio/la C.M. l'opportunità di pubblicarlo anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunci legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali).</p>
<p>4. L'approvazione del Piano</p> <p>4.1 La Giunta Regionale può apportare d'ufficio modifiche riguardanti la correzione di errori materiali, i chiarimenti su singole disposizioni e gli adeguamenti formali a norma di legge. Art. 15, comma 14.</p> <p>4.2 La Giunta Regionale può apportare modifiche a norma dell'art. 15, comma 11, con le procedure di cui ai commi 12 e 13 stesso articolo.</p> <p>4.3 La Giunta Regionale può richiedere al Consorzio/alla C.M. di apportare modifiche che muti-</p>	<p>Non è richiesto alcun adempimento da parte del Consorzio/della C.M.</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione contenente le proposte di modifica della Regione, l'Assemblea consortile/il Consiglio della C.M. adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione da trasmettersi alla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'apposizione del visto di esecutività (cfr. art. 15, comma 12). Con la delibera di controdeduzione debbono essere adottati tutti gli elaborati tecnici del Piano che sono stati modificati in accoglimento delle modifiche proposte dalla Regione.</p> <p>Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE III.</p> <p>In sede di controdeduzione alle proposte di modifica della Regione il Consorzio/la C.M. deve limitarsi ad apportare le modifiche al Piano conseguenti all'accoglimento di tali proposte.</p> <p>Avvertenza. Qualora sia necessario apportare modifiche al Piano (oltre a quelle proposte dalla Regione a norma del 12° comma dell'art. 15), l'Assemblea consortile/il Consiglio della C.M. dovrà successivamente adottare una Variante, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione della Giunta Regionale, il Consorzio/la C.M. provvede alla rielaborazione parziale del Piano. In tale sede il Consorzio/la C.M. deve limitar-</p>

SEZIONE III (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>no parzialmente le caratteristiche del Piano. Art. 15, comma 15.</p> <p>4.3.1 Il Piano modificato è adottato dall'Assemblea consortile/dal Consiglio della C.M.</p> <p>4.3.2 Il Piano modificato deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e tutti gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio/della C.M., affinché chiunque possa prenderne visione e presentare nei successivi 30 giorni osservazioni e proposte nel pubblico interesse, limitatamente alle parti modificate. Art. 15, commi 16 e 17.</p> <p>4.3.3 La pubblicazione e il deposito del Piano modificato e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, limitatamente alle parti modificate, debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.</p> <p>4.3.4 Le osservazioni e proposte dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario dell'Ente.</p> <p>4.3.5 Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione del Piano modificato, l'Assemblea consortile/il Consiglio della C.M. controdeduce alle osservazioni e proposte e adotta in via definitiva il Piano modificato. Art. 15, comma 17.</p> <p>4.3.6 Il Piano modificato deve essere inviato alla Regione per l'approvazione non appena la deli-</p>	<p>si a rielaborare il Piano con riferimento alle modifiche richieste dalla Regione.</p> <p><i>Avvertenza.</i> Qualora sia necessario apportare modifiche al Piano (oltre a quelle richieste dalla Regione a norma del 15° comma dell'art. 15), l'Assemblea consortile/il Consiglio della C.M. dovrà successivamente adottare una Variante, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>Il Piano parzialmente rielaborato in accoglimento delle proposte della Giunta Regionale è adottato in ogni sua parte, quindi con tutti gli elaborati tecnici, e non solo limitatamente alle parti modificate.</p> <p>È indispensabile che la delibera indichi, anche con riferimento agli elaborati tecnici, le modifiche introdotte.</p> <p>Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati costituenti il Piano, come risultante dalle procedure di legge sopra citate.</p> <p>Il Piano parzialmente rielaborato deve essere pubblicato in ogni sua parte, quindi con tutti gli elaborati tecnici adottati, e non solo limitatamente alle parti modificate.</p> <p>Le osservazioni e le proposte nel pubblico interesse possono essere presentate solo con riferimento alle parti modificate (possono anche essere inviate ai singoli Comuni, che le trasmettono al Consorzio/alla C.M.).</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.2, con l'avvertenza che non è indispensabile, sotto il profilo della legittimità del procedimento, che il Piano modificato in accoglimento delle proposte della Giunta Regionale sia messo a disposizione degli Enti e degli Organi di cui al 2° comma dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m., in quanto tale adempimento non è richiesto dalla legge. Tuttavia si ritiene che tale forma di pubblicazione del Piano modificato sia senz'altro opportuna ed utile.</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.3. Inoltre si avverte che l'avviso deve precisare che le osservazioni e le proposte nel pubblico interesse debbono riguardare le sole parti modificate e non l'intero Piano.</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 2.4.</p> <p>Il Piano parzialmente rielaborato, adottato in via definitiva, può recare modifiche rispetto alla sua stesura preliminare, di cui al precedente punto 4.3.1, esclusivamente in funzione dell'accoglimento di osservazioni e proposte. Tali modifiche non sono soggette a nuova pubblicazione e osservazioni.</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 3.1.</p> <p>Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE III.</p>

SEZIONE III (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
bera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione definitiva dello stesso sia divenuta esecutiva.	Non è richiesta alcuna forma di pubblicazione della delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione definitiva del Piano modificato, se non quella prescritta ai fini dell'esecutività della delibera stessa.
5. L'entrata in vigore del Piano. Art. 15, comma 18	Il Piano entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano è esposto in pubblica e continua visione nella sede del Consorzio/della C.M. e in ciascun Comune (per le parti relative al proprio territorio). Si ricorda, inoltre, che ciascun Comune dovrà provvedere all'adempimento di cui all'art. 18, 3° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m., al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione del Piano.

SEZIONE III - PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE

Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione

Avvertenze

- Tutti gli atti amministrativi debbono essere forniti in 4 copie rese conformi agli originali. Le delibere devono essere munite degli estremi di esecutività.

- Nella presente Scheda sono riportati gli atti amministrativi richiesti nei casi in cui il Consorzio e la Comunità Montana si sono sostituiti ai singoli Comuni ai fini della formazione, adozione e pubblicazione del Piano, a norma, rispettivamente dell'art. 16, 2° comma, e del successivo 5° comma stesso articolo della L.R. n. 56/77 e s.m. Si rimanda all'Avvertenza preliminare alla Scheda A della presente SEZIONE III.

- Per l'esame dei Piani di Comunità Montane non delegate all'adozione e pubblicazione occorrono le delibere e i certificati indicati nella Scheda che segue, predisposti dalla Comunità Montana e da ciascun Comune; stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescriva esplicitamente l'adozione e la pubblicazione da parte del Consorzio e di ciascun Comune.

Elenco degli atti amministrativi	Precisioni sugli atti amministrativi
<p>1. Gli atti amministrativi da inoltrare con il progetto definitivo</p> <p>1.1 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo.</p> <p>1.2 Il certificato, redatto in conformità al modello 1 allegato, sottoscritto dal Presidente del Consorzio/della C.M. e dal Segretario del Consorzio/della C.M. attestante la procedura di formazione del Piano.</p>	<p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicoli contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate.</p> <p>Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.</p> <p>Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 1 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà il Piano in quanto improcedibile.</p>
<p>2. Gli atti amministrativi da inoltrare con le controdeduzioni alle proposte di modifica del Piano, ai sensi dell'art. 15, comma 12</p> <p>2.1 La delibera di controdeduzione alle proposte di modifica della Regione.</p>	<p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (elaborati del Piano modificati a seguito dell'accoglimento delle proposte della Regione).</p>
<p>3. Gli atti amministrativi da inoltrare con il Piano modificato ai sensi dell'art. 15, comma 15</p> <p>3.1 La delibera di adozione del Piano modificato.</p> <p>3.2 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte presentate in ordine alle parti modificate e di adozione definitiva del Piano modificato.</p> <p>3.3 Il certificato, redatto in conformità al modello 2 allegato, sottoscritto dal Presidente del Consorzio/della C.M. e dal Segretario del Consorzio/della C.M. attestante la procedura seguita.</p>	<p>Non debbono essere inoltrati gli elaborati tecnici costituenti il Piano modificato in quanto devono essere trasmessi quelli adottati in via definitiva (cfr. successivo punto 3.2).</p> <p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicoli contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate.</p> <p>Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.</p> <p>Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 2 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà il Piano modificato in quanto improcedibile.</p>

SEZIONE III - PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE

Modello 1 allegato alla Scheda B⁽¹⁾

Consorzio _____

Comunità Montana _____

Comuni di _____

**CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI FORMAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI PIANO _____,
A NORMA DELLA L.R. 5 DICEMBRE 1977, N. 56 e s.m.**

In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n. __, del _____,

SI CERTIFICA

Che il Consorzio si è sostituito ai singoli Comuni nella formazione, adozione e pubblicazione del P.R.G.I. a norma del 2° comma dell'art. 16 della L.R. n. 56/77 e s.m., non ostando specifiche disposizioni dello Statuto consortile approvato con D.P.G.R. n. _____, in data _____.

Ovvero:

che la Comunità Montana è stata delegata alla formazione, adozione e pubblicazione del P.R.G.C.M. da ciascun Comune con delibere dei rispettivi Consigli comunali, debitamente esecutive.

1. Adempimenti relativi alla deliberazione programmatica⁽²⁾:

1.1 la deliberazione programmatica è stata adottata dal _____ con delibera n. _____, in data _____, esecutiva _____;

1.2 la deliberazione programmatica è stata pubblicata per estratto all'albo pretorio⁽³⁾ _____ e depositata presso l'Ufficio _____, in conformità alle modalità e ai tempi stabiliti dal _____ con la deliberazione stessa;

1.3 la pubblicazione e il deposito dell'anzidetta deliberazione programmatica e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte, in conformità alle modalità e ai tempi stabiliti dal _____ con la deliberazione stessa, sono stati resi noti a mezzo di avviso del _____, pubblicato come segue:

1.3.1 all'albo pretorio⁽³⁾ _____ durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito della deliberazione programmatica;

1.3.2 a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito della deliberazione programmatica;

1.3.3 (eventuale) sul giornale, etc. _____;

1.4 la deliberazione programmatica, divenuta esecutiva, e i relativi allegati sono stati inviati agli Enti e Organi di cui all'art. 15, 2° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.; nella stessa nota era precisato il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, in conformità alle modalità e ai termini stabiliti dal _____ con la deliberazione stessa.

2. Adempimenti relativi⁽⁴⁾ al progetto preliminare:

2.1 ⁽⁴⁾ il progetto preliminare di Piano, costituito dagli elaborati tecnici prescritti dal 4° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977, n. 56, e s.m., è stato adottato dal _____ con delibera n. _____, in data _____, esecutiva _____;

2.2 ⁽⁴⁾ il progetto preliminare è stato pubblicato per estratto all'albo pretorio⁽³⁾ _____ per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso l'Ufficio _____;

2.3 l'adozione⁽⁴⁾ del progetto preliminare è stata comunicata agli Enti ed Organi di cui all'art. 15, 2° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.;

2.4 la pubblicazione e il deposito⁽⁴⁾ del progetto preliminare per 30 giorni consecutivi e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati resi noti a mezzo di avviso del _____, pubblicato come segue:

2.4.1 all'albo pretorio⁽³⁾ _____ durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del progetto preliminare;

2.4.2 a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del progetto preliminare;

2.4.3 sul quotidiano _____;

2.4.4 (eventuale) sul giornale, etc. _____;

3. *Adempimenti relativi al progetto definitivo:*

3.1 Il/la _____ con delibera n. _____, in data _____, esecutiva _____, ha controdedotto a tutte le osservazioni e proposte presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termini)⁽¹⁾ _____, ed ha adottato il progetto definitivo di Piano.

_____, li _____

Il Segretario del
Consorzio/della C.M.

Il Presidente del
Consorzio/della C.M.

⁽¹⁾ Per l'esame dei Piani di Comunità Montane non delegate all'adozione e pubblicazione il presente certificato deve essere redatto sia dalla Comunità Montana, sia da ciascun Comune, con i necessari adeguamenti formali. Stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescriva esplicitamente l'adozione e la pubblicazione da parte del Consorzio e di ciascun Comune (cfr. l'avvertenza preliminare alla Scheda B).

⁽²⁾ Questa parte del certificato non deve essere compilata nel caso in cui la deliberazione programmatica sia stata adottata contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 16, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m. Si vedano le precisazioni nel successivo punto 2 del certificato (cfr. nota 1).

⁽³⁾ Precisare: «del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune».

⁽⁴⁾ Qualora la deliberazione programmatica sia stata adottata contemporaneamente al progetto preliminare, a norma dell'art. 16, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m., il testo della dichiarazione dovrà essere adeguatamente completato con il riferimento anche alla deliberazione programmatica.

⁽⁵⁾ Precisare: «sia al Consorzio/alla C.M., sia ai singoli Comuni».

SEZIONE III - PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE

Modello 2 allegato alla Scheda B⁽¹⁾

Consorzio _____

Comunità Montana _____

Comuni di _____

**CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO _____,
PARZIALMENTE RIELABORATO A NORMA DELL'ART. 15, COMMA 15, L.R. N. 56/77 e s.m.**

In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n. ____, del _____,

SI CERTIFICA

1. *Adempimenti relativi all'adozione e pubblicazione del Piano _____ parzialmente rielaborato:*

1.1 il Piano _____ parzialmente rielaborato è stato adottato dal _____ con delibera n. _____, in data _____, esecutiva _____;

1.2 il Piano _____ parzialmente rielaborato è stato pubblicato per estratto all'albo pretorio⁽²⁾ _____ per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso l'Ufficio _____;

1.3 (eventuale) l'adozione del Piano parzialmente rielaborato è stata comunicata agli Enti e Organi di cui all'art. 15, 2° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.;

1.4 la pubblicazione e il deposito del Piano _____, parzialmente rielaborato, per 30 giorni consecutivi, e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte, limitatamente alle parti modificate, entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati resi noti a mezzo di avviso del _____, pubblicato come segue:

1.4.1 all'albo pretorio⁽²⁾ _____ durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del Piano;

1.4.2 a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del Piano;

1.4.3 sul quotidiano _____;

1.4.4 (eventuale) sul giornale, etc. _____;

2. *Adempimenti relativi all'adozione definitiva del Piano _____ parzialmente rielaborato:*

2.1 l'il _____ con delibera n. _____, in data _____, esecutiva _____, ha controdedotto a tutte le osservazioni e proposte presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termini)⁽³⁾, _____, ed ha adottato definitivamente il Piano parzialmente rielaborato.

_____, li _____

Il Segretario del
Consorzio/della C.M.

Il Presidente del
Consorzio/della C.M.

⁽¹⁾ Per l'esame dei Piani di Comunità Montane non delegate all'adozione e pubblicazione il presente certificato deve essere redatto sia dalla Comunità Montana, sia da ciascun Comune, con i necessari adeguamenti formali. Stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescrive esplicitamente l'adozione e la pubblicazione da parte del Consorzio e di ciascun Comune (cfr. l'avvertenza preliminare alla Scheda B).

⁽²⁾ Precisare: «del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune».

⁽³⁾ Precisare: «sia al Consorzio/alla C.M., sia ai singoli Comuni».

SEZIONE III - PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE

Scheda C - Gli elaborati tecnici costituenti il P.R.G.I. e il P.R.G.C.M. e i requisiti formali degli stessi

Gli elaborati tecnici costituenti il P.R.G.I. e il P.R.G.C.M.

Gli elaborati tecnici sono gli stessi richiesti per il P.R.G.C., a norma dell'art. 14 della L.R. n. 56/77 e s.m. Pertanto si rinvia all'elenco e alle precisazioni contenute nella Scheda C della SEZIONE I, nonché ai relativi allegati.

I requisiti formali degli elaborati tecnici da inoltrare all'Assessorato Pianificazione e Gestione Urbanistica - Edilizia Residenziale

Devono essere inoltrate 4 copie di tutti gli atti amministrativi (cfr. la Scheda B della presente SEZIONE III) e degli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo di Piano. Le caratteristiche formali di questi ultimi sono le seguenti:

- estremi della delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico, sottoscritti dal Segretario del Consorzio o della C.M.;
- firme del Presidente del Consorzio/della C.M., del Progettista, del Geologo o Ingegnere o di altri Professionisti, sugli elaborati di specifica competenza, e timbro del Consorzio/della C.M., su ciascun elaborato cartografico e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli (Relazioni, Norme di attuazione, controdeduzioni alle osservazioni);
- per le Norme di attuazione occorre il timbro del Consorzio/della C.M. e la firma del Segretario del Consorzio/della C.M. su ogni foglio;
- su tutti gli elaborati cartografici occorre la data di aggiornamento.

Sulle Norme di attuazione non sono ammesse correzioni o integrazioni manoscritte, bensì soltanto quelle dattiloscritte, recanti il timbro del Comune e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del Consorzio/della C.M. per la loro autenticazione.

Si ricorda che nel caso di controdeduzioni alle proposte di modifica della Regione, a norma dell'art. 15, comma 12, della L.R. n. 56/77 e s.m. debbono essere adottati e trasmessi tutti gli elaborati tecnici del Piano che sono stati modificati in accoglimento delle suddette proposte di modifica.

Per l'esame dei Piani di Comunità Montane non delegate all'adozione e pubblicazione, su ogni elaborato tecnico devono essere riportati anche gli estremi delle delibere di adozione di ciascun Comune, sottoscritti dai rispettivi Sindaci e Segretari comunali. Stessa avvertenza nel caso di P.R.G.I. che a norma dello statuto consortile sia stato adottato da parte del Consorzio e di ciascun Comune.

SEZIONE IV - VARIANTI AI PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITA MONTANE,
EX ART. 17, COMMA 3, L.R. N. 56/77 e s.m.

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti

Avvertenze

- Per le varianti di cui all'art. 17, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE III, Scheda A, adempimenti procedurali 2 e seguenti (non è richiesta la deliberazione programmatica).

- Per le varianti di cui all'art. 17, comma 4, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE III, Scheda A (sono richiesti tutti gli adempimenti procedurali ivi descritti, compresi quelli relativi alla deliberazione programmatica).

- Nella presente Scheda sono riportati gli adempimenti procedurali relativi ai casi in cui il Consorzio e la Comunità Montana si sostituiscono ai singoli Comuni ai fini della formazione, adozione e pubblicazione della variante, a norma, rispettivamente, dell'art. 16, 2° comma, e del successivo 5° comma stesso articolo della L.R. n. 56/77 e s.m. (per la Comunità Montana occorre la delega dei singoli Comuni). Al riguardo si precisa quanto segue: 1) per i Consorzi la norma di cui al 2° comma del citato art. 16 si applica sempre (senza necessità di recepimento della stessa negli statuti consortili), ad eccezione di eventuali casi in cui gli statuti vigenti dispongano il contrario (ossia l'adozione e la pubblicazione da parte sia del Consorzio, sia di ciascun Comune); 2) affinché la Comunità Montana possa sostituirsi ai Comuni negli adempimenti, a norma del 5° comma del citato art. 16, è indispensabile che i singoli Comuni abbiano delegato la Comunità Montana, con delibera del Consiglio comunale, esecutiva, alla formazione, adozione e pubblicazione della variante.

Si tenga presente quanto segue: 1) per i Consorzi nella Scheda che segue non è indicato alcun adempimento relativo alla partecipazione dei Comuni alla formazione del P.R.G.I. e sue varianti; quindi gli adempimenti procedurali indicati nella Scheda dovranno essere integrati da quelli prescritti al riguardo dagli statuti consortili, a norma del 3° comma del citato art. 16; 2) per la formazione di varianti al Piano Regolatore di Comunità Montane, in assenza di delega (o nel caso di deleghe parziali; ad esempio, la C.M. è delegata alla sola pubblicazione), gli adempimenti procedurali indicati nella Scheda dovranno essere svolti sia dalla Comunità Montana, sia da ciascun Comune per il territorio di competenza; stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescriva esplicitamente l'adozione e la pubblicazione da parte del Consorzio e di ciascun Comune.

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>1. Il progetto di variante</p> <p>1.1 L'Assemblea consortile/Il Consiglio della C.M. adotta il progetto di variante. Art. 17, comma 3.</p> <p>1.1.1 Con l'adozione del progetto di variante possono essere proposte modifiche del vincolo idrogeologico, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>1.1.2 Con l'adozione del progetto di variante possono essere ridotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>1.2 Il progetto di variante deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio del Consor-</p>	<p>È necessario che la delibera dia atto: che il Consorzio si sostituisce ai singoli Comuni nella formazione, adozione e pubblicazione della variante a norma del 2° comma dell'art. 16 della L.R. n. 56/77 e s.m., non ostando specifiche disposizioni dello statuto consortile vigente; ovvero che la Comunità Montana è stata delegata alla formazione, adozione e pubblicazione della variante da ciascun Comune, con delibere dei rispettivi Consigli comunali, debitamente esecutive.</p> <p>Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati.</p> <p>Si rimanda alle precisazioni contenute nella Scheda C della presente SEZIONE IV.</p> <p>È opportuno che tali modifiche siano proposte già nel progetto di variante.</p> <p>È necessario che nel dispositivo della delibera sia espressamente manifestata la volontà di modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente adozione degli elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche (cfr. Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, penultimo paragrafo).</p> <p>A seguito della soppressione dei Comitati Comprensoriali le proposte di riduzione delle fasce di rispetto entro il limite del 50% non sono subordinate ad alcuna autorizzazione o parere preventivo. Devono comunque essere adottati idonei elaborati tecnici che illustrino adeguatamente le peculiari caratteristiche oro-idrografiche e insediative che richiedono e giustificano la riduzione proposta (in particolare cfr. quanto precisato nella Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, ultimo paragrafo).</p> <p>Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici del</p>

SEZIONE IV (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>zio/della C.M. e di ciascun Comune per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio/della C.M., affinché chiunque possa prenderne visione e presentare nei successivi 30 giorni osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Art. 17, comma 3.</p> <p>Il progetto di variante deve essere messo a disposizione degli organi di decentramento comunale (se istituiti) e delle organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative. Art. 17, comma 3.</p> <p>1.3 La pubblicazione e il deposito del progetto di variante e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse debbono essere resi noti a mezzo idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.</p> <p>1.4 Le osservazioni e proposte, dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario dell'Ente.</p>	<p>Consorzio/della C.M. deve essere di 30 giorni consecutivi compresi i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati. È opportuno che anche gli Uffici comunali e quelli del Consorzio/della C.M. esaminino il progetto di variante, con facoltà di presentare osservazioni e proposte. Le osservazioni e proposte possono anche essere presentate ai singoli Comuni, i quali provvedono a trasmetterle al Consorzio/alla C.M. (cfr. successivo punto 1.4).</p> <p>L'adozione del progetto di variante deve essere comunicata agli organi e organizzazioni di cui al 3° comma dell'art. 17 non oltre la decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito, con la precisazione del periodo e degli orari entro cui gli elaborati adottati sono disponibili presso gli Uffici del Consorzio/della C.M., nonché del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.</p> <p>L'avviso deve far riferimento alla delibera di adozione del progetto di variante e deve indicare: 1) i termini del periodo di pubblicazione e deposito, con la precisazione del luogo in cui è effettuato il deposito (Uffici del Consorzio o della C.M.); 2) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse (con la precisazione che le stesse possono anche essere presentate ai singoli Comuni). Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, è necessario che il Consorzio/la C.M. valuti l'opportunità di pubblicare lo stesso anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunci legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali).</p> <p>Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni e proposte il Segretario del Consorzio/della C.M. deve attestare la chiusura dell'elenco delle osservazioni pervenute nel termine e annotare di seguito eventuali osservazioni fuori termine.</p> <p>Gli stessi adempimenti debbono essere svolti dai Segretari comunali per le osservazioni e proposte presentate direttamente ai Comuni (cfr. precedente punto 1.2). Le osservazioni e i relativi elenchi redatti dai Segretari comunali sono trasmessi al Consorzio/alla C.M..</p>
<p>2. Il progetto definitivo di variante</p> <p>2.1 L'Assemblea consortile/Il Consiglio della C.M. controdeduce alle osservazioni e proposte presentate e adotta il progetto definitivo. Art. 17, comma 3.</p>	<p>È necessario che la delibera dia atto: che il Consorzio si sostituisce ai singoli Comuni nella formazione, adozione e pubblicazione della variante a norma del 2° comma dell'art. 16 della L.R. n. 56/77 e s.m., non ostando specifiche disposizioni dello statuto consortile vigente; ovvero, che la Comunità Montana è stata delegata alla formazione, adozione e pubblicazione della varian-</p>

SEZIONE IV (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>2.1.1 Con l'adozione del progetto definitivo possono essere proposte modifiche del vincolo idrogeologico, a norma dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>2.1.2 Con l'adozione del progetto definitivo possono essere ridotte le profondità delle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>2.2 Il progetto definitivo deve essere inviato alla Regione per l'approvazione non appena la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione dello stesso sia divenuta esecutiva.</p> <p>2.3 Il progetto definitivo deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio del Consorzio/del-</p>	<p>te al P.R.G.C.M. da ciascun Comune, con delibere dei rispettivi Consigli comunali, debitamente esecutive.</p> <p>Possono essere assunte due delibere, una con le controdeduzioni alle osservazioni e proposte ed una di adozione del progetto definitivo, ovvero un'unica delibera il cui dispositivo sia articolato in due punti (controdeduzioni e adozione del progetto definitivo).</p> <p>L'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e proposte presentate nel pubblico interesse deve essere congruamente motivato. Se sono pervenute osservazioni e proposte fuori termine non vi è obbligo di esaminarle. Tuttavia qualora si ritenga di esaminarle, il che dovrà risultare nell'atto deliberativo, dovranno essere prese in esame tutte e a ciascuna si dovrà controdedurre così come per quelle pervenute entro il termine. Qualora non siano state presentate osservazioni e proposte la delibera deve dichiarare esplicitamente tale situazione.</p> <p>Il dispositivo della delibera di adozione del progetto definitivo deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati costituenti la variante.</p> <p>Il progetto definitivo di variante può recare modifiche rispetto alla stesura preliminare esclusivamente in funzione dell'accoglimento di osservazioni e proposte; tali modifiche non sono soggette a nuova pubblicazione e osservazioni. Tuttavia se l'accoglimento parziale o totale delle osservazioni comporta modifiche sostanziali del progetto preliminare occorre procedere a nuova adozione dello stesso e alla ripubblicazione delle parti modificate (cfr. precedenti punti 1 e seguenti).</p> <p>Possono pure essere rettificati eventuali errori materiali (cfr. Parte 1^a, punto 3), senza che ciò richieda una nuova pubblicazione. La delibera deve precisare gli errori materiali rettificati.</p> <p>Avvertenza. Qualora prima o dopo l'adozione del progetto definitivo di variante sia necessario apportare modifiche, rispettivamente, al progetto preliminare o al progetto definitivo, l'Assemblea consortile/il Consiglio della C.M. dovrà adottare una Variante «in itinere», a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m. (cfr. Parte 1^a, punto 4).</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 1.1.1. È necessario che nel dispositivo della delibera di adozione del progetto definitivo sia espressamente manifestata la volontà di modificare il vincolo idrogeologico, con conseguente definitiva adozione dei relativi elaborati tecnici (cfr. Scheda C della precedente SEZIONE I, punto 3.2.1, penultimo paragrafo).</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 1.1.2.</p> <p>Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE IV.</p> <p>Si tratta di pubblicità «per notizia» che non comporta la facoltà di presentare osservazioni e proposte. Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio del</p>

SEZIONE IV (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>la C.M. e di ciascun Comune per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo e i relativi elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio/della C.M. affinché chiunque possa prenderne visione. Art. 15, comma 8 (richiamato dall'art. 17, comma 3).</p> <p>2.4 La pubblicazione e il deposito del progetto definitivo, «per notizia», debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.</p>	<p>Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici del Consorzio/della C.M. deve essere di 30 giorni consecutivi, compresi i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati. Qualora le delibere di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo siano distinte debbono essere pubblicate e depositate entrambe.</p> <p>L'avviso deve far riferimento alla delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo (se sono due debbono essere citate entrambe) e deve indicare i termini del periodo di pubblicazione e deposito «per notizia», con la precisazione del luogo in cui è effettuato il deposito (Uffici del Consorzio o della C.M.).</p> <p>Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, valuti il Consorzio/la C.M. l'opportunità di pubblicarlo anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunci legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali).</p>
<p>3. L'approvazione della variante</p>	<p>Atteso che le procedure sono quelle prescritte dall'art. 15, richiamate dall'art. 17, 3° comma, si rimanda agli adempimenti procedurali e relative precisazioni e avvertenze di cui alla precedente SEZIONE III, punto 4.</p> <p>Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE IV.</p>
<p>4. L'entrata in vigore della variante. Art. 15, comma 18 (richiamato dall'art. 17, comma 3)</p>	<p>La variante entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>Il Piano modificato con la variante è esposto in pubblica e continua visione nella sede del Consorzio/della C.M. e in ciascun Comune (per le parti relative al proprio territorio).</p> <p>Si ricorda, inoltre, che ciascun Comune dovrà provvedere all'adempimento di cui all'art. 18, 3° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m., al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione della variante.</p>

SEZIONE IV - VARIANTI AI PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE, EX ART. 17, COMMA 3, L.R. N. 56/77 e s.m.

Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione

Avvertenze

- Tutti gli atti amministrati debbono essere forniti in 4 copie rese conformi agli originali. Le delibere devono essere munite degli estremi di esecutività.

- Nella presente Scheda sono riportati gli atti amministrativi richiesti nei casi in cui il Consorzio e la Comunità Montana si sono sostituiti ai singoli Comuni ai fini della formazione, adozione e pubblicazione della variante, a norma, rispettivamente, dell'art. 16, 2° comma, e del successivo 5° comma stesso articolo della L.R. n. 56/77 e s.m. Si rimanda alle Avvertenze preliminari alla Scheda A della presente SEZIONE IV.

- Per l'esame delle varianti ai Piani di Comunità Montana non delegate all'adozione e pubblicazione occorrono le delibere e i certificati indicati nella Scheda che segue, predisposti dalla Comunità Montana e da ciascun Comune; stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescriva esplicitamente l'adozione e la pubblicazione da parte del Consorzio e di ciascun Comune.

- Per le varianti di cui all'art. 17, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE III, Scheda B e relativi modelli 1 e 2 allegati ad essa, con l'avvertenza che nel modello 1, in conformità al quale deve essere redatto il certificato richiesto, non devono ovviamente essere considerati gli adempimenti relativi alla deliberazione programmatica (cfr. modello 1, punto 1), in quanto non richiesta. In entrambi i modelli 1 e 2 i riferimenti al «Piano» devono intendersi sostituiti dai riferimenti alla «Variante».

- Per le varianti di cui all'art. 17, comma 4, della L.R. n. 56/77 e s.m. si rimanda alla SEZIONE III, Scheda B e relativi modelli 1 e 2 allegati ad essa. In entrambi i modelli 1 e 2 i riferimenti al «Piano» devono intendersi sostituiti dai riferimenti alla «Variante».

Elenco degli atti amministrativi	Precisioni sugli atti amministrativi
<p>1. Gli atti amministrativi da inoltrare con il progetto definitivo di variante</p> <p>1.1 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione del progetto definitivo di variante.</p> <p>1.2 Il certificato redatto in conformità al modello 1 allegato, sottoscritto dal Presidente del Consorzio/della C.M. e dal Segretario del Consorzio/della C.M. attestante la procedura di formazione della variante.</p>	<p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicoli contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate.</p> <p>Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.</p> <p>Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 1 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà la variante in quanto improcedibile.</p>
<p>2. Gli atti amministrativi da inoltrare con le controdeduzioni alle proposte di modifica della variante, ai sensi dell'art. 15, comma 12</p> <p>2.1 La delibera di controdeduzione alle proposte di modifica della Regione.</p>	<p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (elaborati della variante modificati a seguito dell'accoglimento delle proposte della Regione).</p>
<p>3. Gli atti amministrativi da inoltrare con la variante modificata ai sensi dell'art. 15, comma 15</p> <p>3.1 La delibera di adozione della variante modificata.</p> <p>3.2 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte</p>	<p>Non debbono essere inoltrati gli elaborati tecnici in quanto devono essere trasmessi quelli adottati in via definitiva (cfr. successivo punto 3.2).</p> <p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati, compresi i fascicoli</p>

SEZIONE IV (segue)

Elenco degli atti amministrativi	Precisazioni sugli atti amministrativi
<p>presentate in ordine alle parti modificate e di adozione definitiva della variante modificata.</p> <p>3.3 Il certificato redatto in conformità al modello 2 allegato, sottoscritto dal Presidente del Consorzio/della C.M. e dal Segretario del Consorzio/della C.M., attestante la procedura seguita.</p>	<p>contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate. Non debbono essere inoltrate copie delle osservazioni e proposte presentate.</p> <p>Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 2 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà la variante modificata in quanto improcedibile.</p>

SEZIONE IV - VARIANTI AI PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE,
EX ART. 17, COMMA 3, L.R. N. 56/77 e s.m.Modello 1 allegato alla Scheda B⁽¹⁾

Consorzio _____

Comunità Montana _____

Comuni di _____

**CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI FORMAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE AL _____ ,
A NORMA DELLA L.R. 5 DICEMBRE 1977, N. 56 e s.m.**

In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n. _____, del _____,

SI CERTIFICA

Che il Consorzio si è sostituito ai singoli Comuni nella formazione, adozione e pubblicazione della variante al P.R.G.I. a norma del 2° comma dell'art. 16 della L.R. n. 56/77 e s.m., non ostando specifiche disposizioni dello Statuto consortile approvato con D.P.G.R. n. _____, in data _____,

Ovvero:

che la Comunità Montana è stata delegata alla formazione, adozione e pubblicazione della variante al P.R.G.C.M. da ciascun Comune con delibere dei rispettivi Consigli comunali, debitamente esecutive.

1. Adempimenti relativi al progetto preliminare:

1.1 il progetto di variante è stato adottato dal _____ con delibera n. _____, in data _____, esecutiva _____;

1.2 il progetto di variante è stato pubblicato per estratto all'albo pretorio⁽²⁾ _____ per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso l'Ufficio _____;

1.3 l'adozione del progetto di variante è stata comunicata agli Organi e alle Organizzazioni di cui all'art. 17, 3° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.;

1.4 la pubblicazione e il deposito del progetto di variante per 30 giorni consecutivi e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati resi noti a mezzo di avviso del _____, pubblicato come segue:

1.4.1 all'albo pretorio⁽²⁾ _____ durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del progetto di variante;

1.4.2 a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del progetto di variante;

1.4.3 sul quotidiano _____;

1.4.4 (eventuale) sul giornale, etc. _____;

2. Adempimenti relativi al progetto definitivo di variante:

2.1 l'_____ con delibera n. _____, in data _____, esecutiva _____, ha controdedotto a tutte le osservazioni e proposte presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termini)⁽³⁾, _____, ed ha adottato il progetto definitivo di Piano.

_____, li _____

Il Segretario del
Consorzio/della C.M.

Il Presidente del
Consorzio/della C.M.

⁽¹⁾ Per l'esame delle varianti ai Piani di Comunità Montane non delegate all'adozione e pubblicazione il presente certificato deve essere redatto sia dalla Comunità Montana, sia da ciascun Comune, con i necessari adeguamenti formali. Stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescriva esplicitamente l'adozione e la pubblicazione da parte del Consorzio e di ciascun Comune (cfr. l'avvertenza preliminare alla Scheda B).

⁽²⁾ Precisare: «del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune».

⁽³⁾ Precisare: «sia al Consorzio/alla C.M., sia ai singoli Comuni».

SEZIONE IV - VARIANTI AI PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE,
EX ART. 17, COMMA 3, L.R. N. 56/77 e s.m.

Modello 2 allegato alla Scheda B⁽¹⁾

Consorzio _____

Comunità Montana _____

Comuni di _____

**CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE AL _____
PARZIALMENTE RIELABORATA A NORMA DELL'ART. 15, COMMA 15, L.R. N. 56/77 e s.m.**

In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n. ____, del _____,

SI CERTIFICA

1. *Adempimenti relativi all'adozione e pubblicazione della variante parzialmente rielaborata:*

1.1 la variante al Piano _____ parzialmente rielaborata è stata adottata dal _____ con delibera n. _____, in data _____, esecutiva _____;

1.2 la variante al Piano _____ parzialmente rielaborata è stata pubblicata per estratto all'albo pretorio⁽²⁾ _____ per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso l'Ufficio _____;

1.3 la pubblicazione e il deposito della variante al Piano _____, parzialmente rielaborata, per 30 giorni consecutivi e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte, limitatamente alle parti modificate, entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati resi noti a mezzo di avviso del _____, pubblicato come segue:

1.3.1 all'albo pretorio⁽²⁾ _____ durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito della variante;

1.3.2 a mezzo di manifesti murali affissi in ciascun Comune durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito della variante;

1.3.3 sul quotidiano _____;

1.3.4 (eventuale) sul giornale, etc. _____;

2. *Adempimenti relativi all'adozione definitiva della variante parzialmente rielaborata:*

2.1 l'il _____ con delibera n. _____, in data _____, esecutiva _____, ha controdedotto a tutte le osservazioni e proposte presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termini)⁽³⁾, _____, ed ha adottato definitivamente la variante parzialmente rielaborata.

_____, li _____

Il Segretario del
Consorzio/della C.M.

Il Presidente del
Consorzio/della C.M.

⁽¹⁾ Per l'esame delle varianti di Comunità Montane non delegate all'adozione e pubblicazione il presente certificato deve essere redatto sia dalla Comunità Montana, sia da ciascun Comune, con i necessari adeguamenti formali. Stessa avvertenza nel caso di Consorzi il cui statuto prescriva esplicitamente l'adozione e la pubblicazione da parte del Consorzio e di ciascun Comune (cfr. l'avvertenza preliminare alla Scheda B).

⁽²⁾ Precisare: «del Consorzio/della C.M. e di ciascun Comune».

⁽³⁾ Precisare: «sia al Consorzio/alla C.M., sia ai singoli Comuni».

SEZIONE IV - VARIANTI AI PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI E DI COMUNITÀ MONTANE, EX ART. 17, COMMA 3, L.R. N. 56/77 e s.m.

Scheda C - Gli elaborati tecnici costituenti le varianti al P.R.G.I. e al P.R.G.C.M. e i requisiti formali degli stessi

Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici costituenti la variante al P.R.G.I. e al P.R.G.C.M.

Debbono essere adottati tutti gli elaborati tecnici necessari in rapporto ai contenuti della variante. A seconda delle tematiche oggetto della variante (centri storici, insediamenti produttivi, aree di nuovo impianto, etc.) dovranno essere aggiornati e integrati i relativi allegati tecnici del P.R.G.I. o del P.R.G.C.M. (cfr. art. 14, comma 1, punto 2, lett. a, b, c, e ultimo comma, L.R. n. 56/77 e s.m.). Per i contenuti degli elaborati si rimanda alla Scheda C della precedente SEZIONE I e ai relativi allegati. Le tavole di Piano di cui al citato art. 14, comma 1, punto 3 debbono essere quelle del P.R.G.I. o del P.R.G.C.M. con l'inserimento delle modifiche necessarie, sicché le nuove tavole, ad approvazione avvenuta, possano sostituire quelle originarie del P.R.G. Non è opportuno che vengano adottati solo gli stralci delle tavole del P.R.G., relativi alle parti modificate; in tal caso, infatti, successivamente all'approvazione della variante da parte della Regione il Consorzio/la C.M. e i singoli Comuni dovrebbero comunque aggiornare le tavole originarie del P.R.G. con l'inserimento delle modifiche apportate dalla variante.

Per le Norme di attuazione è opportuno che le modifiche siano evidenziate all'interno del testo originario degli articoli che si intendono modificare. Non devono essere riadottate le parti normative che non vengono modificate.

È indispensabile che la Relazione illustrativa contenga puntuali motivazioni in ordine ai contenuti della variante e che ad essa sia allegata una planimetria sulla quale siano evidenziate le aree interessate dalla variante.

Si avverte che tutti gli elaborati tecnici necessari in rapporto ai contenuti della variante debbono far parte già del progetto di variante (cfr. la Scheda A della presente SEZIONE IV, adempimento procedurale 1.1).

I requisiti formali degli elaborati tecnici da inoltrare all'Assessorato Pianificazione e Gestione Urbanistica - Edilizia Residenziale

Devono essere inoltrate 4 copie di tutti gli atti amministrativi (cfr. la Scheda B della presente SEZIONE IV) e degli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo della variante. Le caratteristiche formali di questi ultimi sono le seguenti:

- estremi della delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico, sottoscritti dal Segretario del Consorzio o della C.M.;
- firme del Presidente del Consorzio/della C.M., del Progettista, del Geologo o Ingegnere o di altri Professionisti, sugli elaborati di specifica competenza, e timbro del Consorzio/della C.M. su ciascun elaborato cartografico e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli (Relazioni, Norme di attuazione, controdeduzioni alle osservazioni);
- per le Norme di attuazione occorre il timbro del Consorzio/della C.M. e la firma del Segretario del Consorzio/della C.M. su ogni foglio;
- su tutti gli elaborati cartografici occorre la data di aggiornamento.

Sulle Norme di attuazione non sono ammesse correzioni o integrazioni manoscritte, bensì soltanto quelle dattiloscritte, recanti il timbro del Comune e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del Consorzio/della C.M. per la loro autenticazione.

Si ricorda che nel caso di controdeduzioni alle proposte di modifica della Regione, a norma dell'art. 15, comma 12, della L.R. n. 56/77 e s.m. debbono essere adottati e trasmessi tutti gli elaborati tecnici della variante che sono stati modificati in accoglimento delle suddette proposte di modifica.

Per l'esame delle varianti ai Piani di Comunità Montane non delegate all'adozione e pubblicazione, su ogni elaborato tecnico devono essere riportati anche gli estremi delle delibere di adozione di ciascun Comune, sottoscritti dai rispettivi Sindaci e Segretari comunali. Stessa avvertenza nel caso di variante al P.R.G.I. che a norma dello statuto consortile sia stato adottato da parte del Consorzio e di ciascun Comune.

SEZIONE V - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE:

- con contestuale variante al P.R.G., a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti della L.R. n. 56/77 e s.m.: per i P.E.E.P. e i P.I.P. cfr. anche l'art. 41, comma 6, e l'art. 42, comma 2, stessa legge.

- in attuazione di P.R.G. non approvati ai sensi del Titolo III della L.R. n. 56/77 e s.m.; a norma dell'art. 86, comma 1, della stessa legge (cfr. successiva avvertenza).

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti
Avvertenze

- Nel caso di strumenti urbanistici esecutivi comunali che richiedano la contestuale adozione di una variante ad un Piano Regolatore Intercomunale o di Comunità Montana, il Comune interessato può far ricorso alla procedura prescritta dall'art. 40, commi 6 e seguenti, della L.R. n. 56/77 e s.m. solo se la variante al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. ha i contenuti di cui al 3° comma dell'art. 17 stessa legge e comunque debbono essere esperiti gli adempimenti di cui al citato art. 17, commi 8 e 9.

Per contro, il Consorzio o la Comunità Montana può sempre adottare e pubblicare lo strumento urbanistico esecutivo e la congiunta variante al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. a norma del citato art. 40, commi 6 e seguenti; però lo strumento urbanistico esecutivo e la congiunta variante al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. dovranno essere adottati e pubblicati anche da ciascun Comune interessato, per il territorio di propria competenza (infatti la legge non prevede che i Consorzi e le Comunità Montane possano sostituirsi ai Comuni nell'adozione e pubblicazione di strumenti urbanistici esecutivi). Quest'ultimo adempimento non è richiesto qualora i Comuni abbiano delegato il Consorzio o la Comunità Montana, con delibere esecutive dei rispettivi Consigli comunali, ad assumere tutti i provvedimenti necessari ai fini dell'adozione e pubblicazione dello strumento urbanistico esecutivo con congiunta variante, a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti, della L.R. n. 56/77 e s.m. In assenza di tale delega gli adempimenti che seguono dovranno essere esperiti sia dal Consorzio o dalla Comunità Montana, sia da ciascun Comune interessato per il territorio di propria competenza.

Nella presente Scheda A si è sempre fatto riferimento ad organi comunali (Consiglio comunale, etc.); è pacifico che qualora la procedura sia svolta dal Consorzio o dalla Comunità Montana tali riferimenti debbono intendersi sostituiti dai relativi organi consortili.

- Si deve far ricorso alla procedura prescritta dal 1° comma dell'art. 86 della L.R. n. 56/77 e s.m. anche per l'adozione e l'approvazione di P.E.E.P. e di P.I.P. in attuazione di Programmi di Fabbricazione ancora vigenti.

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>1. Lo strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.). Il progetto di variante (ex art. 40, commi 6 e seguenti)</p> <p>1.0 Per gli strumenti urbanistici esecutivi e le congiunte varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. che riguardano il territorio di un solo Comune. Art. 17, comma 8. Cfr. l'avvertenza preliminare.</p> <p>1.1 Il Consiglio comunale adotta lo S.U.E. e il progetto di variante (eventuale). Art. 40, comma 6.</p> <p>1.2 Lo S.U.E. che comprende immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal P.R.G. a norma dei punti 1) e 2) del 1° comma dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 e s.m. è trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, la quale, entro 60 giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini</p>	<p>Il Sindaco deve informare il Consorzio o la Comunità Montana della volontà dell'Amministrazione comunale di formare, adottare e pubblicare uno strumento urbanistico esecutivo con congiunta variante al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M., ai sensi del combinato disposto dell'8° comma dell'art. 17 e del 6° comma e seguenti dell'art. 40. L'informazione deve essere preventiva all'adozione dello S.U.E. e congiunta variante al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M.</p> <p>Possono essere assunte due delibere ovvero un'unica delibera il cui dispositivo sia articolato in due punti: l'adozione dello S.U.E. e l'adozione del progetto di variante. Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici costituenti lo S.U.E. e di quelli costituenti la variante. Si rimanda alle precisazioni contenute nella Scheda C della presente SEZIONE V.</p> <p>La trasmissione dello S.U.E. alla Commissione deve avvenire subito dopo l'adozione. Debbono essere trasmesse 2 copie della delibera di adozione, esecutiva, e degli elaborati tecnici adottati. Per questi ultimi cfr. le relative precisazioni nella Scheda C della presente SEZIONE V.</p>

SEZIONE V (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>della tutela dei beni culturali e ambientali. Art. 40, ultimo comma.</p> <p>1.3 Per gli strumenti urbanistici esecutivi e le congiunte varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. che riguardano il territorio di un solo Comune. Art. 17, comma 9. Cfr. l'avvertenza preliminare.</p> <p>1.4 Lo S.U.E. e il progetto di variante (eventuale) debbono essere pubblicati per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Comune, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare nei successivi 30 giorni osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Art. 40, comma 1.</p> <p>1.5 La pubblicazione e il deposito dello S.U.E. e del progetto di variante (eventuale) e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso adeguatamente pubblicizzato.</p> <p>1.6 Le osservazioni e proposte dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario comunale.</p> <p>1.7 Nel caso di S.U.E. che comprende immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal P.R.G. a norma dei punti 1) e 2) del 1° comma dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.</p>	<p>Il Sindaco, subito dopo l'adozione, trasmette lo S.U.E. e il progetto di variante al Consorzio o alla Comunità Montana affinché esprima il proprio parere in merito al progetto di variante con deliberazione dell'Assmblea consortile o del Consiglio, a norma dell'art. 17, comma 9. Nella lettera di trasmissione deve essere precisato il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, di cui al 3° comma dell'art. 17, con invito al Consorzio o alla Comunità Montana a voler far pervenire il proprio parere entro lo stesso termine.</p> <p>Qualora il Consorzio o la Comunità Montana non esprimano il loro parere entro il termine di cui all'art. 17, 3° comma, ovvero entro un termine più ampio ritenuto congruo dal Comune (la legge non stabilisce alcun termine), il Comune può comunque procedere ai successivi adempimenti procedurali.</p> <p>Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici comunali deve essere di 30 giorni consecutivi, compresi i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati. È opportuno che anche gli Uffici comunali esaminino lo S.U.E. e il progetto di variante (eventuale), con facoltà di presentare osservazioni e proposte.</p> <p>L'avviso deve far riferimento alla delibera di adozione dello S.U.E. e del progetto di variante (eventuale) e deve indicare: 1) i termini del periodo di pubblicazione e deposito; 2) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse.</p> <p>Tale avviso è necessario che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio per l'intero periodo di pubblicazione e deposito (30 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di almeno un quotidiano a diffusione nazionale, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito. Inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell'anzidetto avviso, è necessario che il Comune valuti l'opportunità di pubblicare lo stesso anche con altri mezzi (più quotidiani a diffusione nazionale, Foglio degli annunci legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, quotidiani e periodici regionali e locali).</p> <p>Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni e proposte il Segretario comunale deve attestare la chiusura dell'elenco delle osservazioni pervenute nel termine e annotare di seguito eventuali osservazioni fuori termine.</p> <p>La commissione deve esprimere il proprio parere entro 60 giorni dal ricevimento dello S.U.E.</p> <p>Tale termine è ordinatorio.</p> <p>Il Comune non può procedere ai successivi adempimenti in assenza del parere della Commissione.</p>

SEZIONE V (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>deve essere acquisito il parere vincolante della Commissione per la tutela e la valorizzazione beni culturali ed ambientali (cfr. precedente punto 1.2).</p> <p>1.8 Per gli strumenti urbanistici esecutivi e le congiunte varianti al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. che riguardino il territorio di un solo Comune. Art. 17, comma 9 (cfr. l'avvertenza preliminare).</p>	<p>Deve essere acquisito il parere (espresso con delibera) del Consorzio o della Comunità Montana.</p> <p>Si richiamano le precisazioni relative al precedente punto 1.3.</p>
<p>2. Lo strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.). Il progetto definitivo di variante (ex art. 40, commi 6 e seguenti).</p> <p>2.1 Il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni e proposte presentate e adotta lo S.U.E. e il progetto definitivo di variante (eventuale). Art. 40, comma 6.</p>	<p>Possono essere assunte due delibere, una con le controdeduzioni alle osservazioni e proposte ed una di adozione dello S.U.E. e del progetto definitivo di variante (eventuale), ovvero un'unica delibera il cui dispositivo sia articolato in due punti (controdeduzioni e adozione dello S.U.E. e del progetto definitivo di variante).</p> <p>L'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e proposte presentate nel pubblico interesse deve essere congruamente motivato. Se sono pervenute osservazioni e proposte fuori termine il Consiglio comunale non ha obbligo di esaminarle. Tuttavia qualora si ritenga di esaminarle, il che dovrà risultare nell'atto deliberativo, dovranno essere prese in esame tutte e a ciascuna si dovrà controdedurre così come per quelle pervenute entro il termine. Qualora non siano state presentate osservazioni e proposte la delibera deve dichiarare esplicitamente tale situazione.</p> <p>Nel caso di S.U.E. che comprende immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal P.R.G. a norma dei punti 1) e 2) del 1° comma dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 e s.m. (cfr. precedenti punti 1.2 e 1.7), il Consiglio comunale deve necessariamente adeguare lo S.U.E. al parere vincolante della Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 40, ultimo comma.</p> <p>Nel caso di varianti ex art. 17, comma 8, il Consiglio comunale deve anche esaminare le osservazioni e le proposte contenute nel parere del Consorzio o della Comunità Montana, espresso a norma del 9° comma stesso articolo.</p> <p>Il dispositivo della delibera di adozione dello S.U.E. e del progetto definitivo di variante (eventuale) deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati (elaborati costituenti lo S.U.E. ed elaborati costituenti la variante).</p> <p>Lo S.U.E. e il progetto definitivo di variante (eventuale) possono recare modifiche rispetto alle loro stesure preliminari esclusivamente in funzione dell'accoglimento di osservazioni e proposte; tali modifiche non sono soggette a nuova pubblicazione e osservazioni. Tuttavia se l'accoglimento parziale o totale delle osservazioni comporta modifiche sostanziali alle suddette stesure preliminari occorre procedere a nuova adozione dello S.U.E. e del progetto di variante e alla ripubblicazione delle parti modificate (cfr. precedenti punti 1 e seguenti).</p> <p>Possono pure essere rettificati eventuali errori materiali (cfr. Parte 1^a, punto 3), senza che ciò richieda una nuova pubblicazione. La delibera deve precisare gli errori materiali rettificati.</p> <p><i>Avvertenza.</i> Qualora prima o dopo l'adozione definitiva dello S.U.E. e del progetto di variante (eventuale) sia necessario appor-</p>

SEZIONE V (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>2.2 Lo S.U.E. e il progetto definitivo di variante (eventuale) devono essere inviati alla Regione per l'approvazione non appena la delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione degli stessi sia divenuta esecutiva.</p>	<p>tare modifiche, rispettivamente, al progetto preliminare o al progetto definitivo di variante e/o allo S.U.E. contestualmente adottato, il Comune dovrà adottare una Variante «in itinere», a norma dell'art. 40, comma 6, della L.R. n. 56/77 e s.m. (cfr. Parte 1^a, punto 4).</p> <p>Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE V.</p>
<p>3. L'approvazione dello S.U.E. e della variante (eventuale). Art. 40, comma 7</p>	<p>Atteso che le procedure per l'introduzione di modifiche d'ufficio sono quelle prescritte dall'art. 15, richiamate dall'art. 40, 7° comma, si rimanda agli adempimenti procedurali e relative precisazioni e avvertenze di cui alla precedente SEZIONE I, punto 4. Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici da inoltrare alla Regione, nonché i requisiti formali degli stessi, sono precisati nelle successive Schede B e C della presente SEZIONE V.</p>
<p>4. L'entrata in vigore dello S.U.E. e della variante (eventuale)</p>	<p>Si applicano le prescrizioni dell'art. 15, comma 18.</p> <p>Lo S.U.E. e la variante (eventuale) entrano in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione. Lo S.U.E. è esposto in pubblica e continua visione nella sede comunale.</p> <p>Il Piano, modificato con la variante (eventuale), è esposto in pubblica e continua visione nella sede comunale, nonché presso la Comunità Montana di appartenenza.</p> <p>Si ricorda, inoltre, che il Comune dovrà provvedere all'adempimento di cui all'art. 18, 3° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m., al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione.</p>

SEZIONE V - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE:

- con contestuale variante al P.R.G., a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti della L.R. n. 56/77 e s.m.; per i P.E.E.P. e i P.I.P. cfr. anche l'art. 41, comma 6, e l'art. 42, comma 2, stessa legge.
- in attuazione di P.R.G. non approvati ai sensi del Titolo III della L.R. n. 56/77 e s.m., a norma dell'art. 86, comma 1, della stessa legge (cfr. successiva avvertenza).

Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione

Avvertenze

- Tutti gli atti amministrativi debbono essere forniti in 4 copie rese conformi agli originali. Le delibere devono essere munite degli estremi di esecutività.
- I Consorzi e le Comunità Montane possono adottare e pubblicare lo S.U.E. e la congiunta variante al P.R.G.I. o al P.R.G.C.M. a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti; però, in assenza di specifica delega, lo S.U.E. e la congiunta variante dovranno essere adottati e pubblicati anche da ciascun Comune interessato, per il territorio di propria competenza (cfr. l'avvertenza preliminare alla Scheda A della presente SEZIONE V). In tal caso occorrono le delibere e i certificati che seguono predisposti sia dal Consorzio/dalla C.M., sia da ciascun Comune interessato (i modelli 1 e 2 allegati alla presente Scheda B dovranno essere opportunamente adeguati).

Elenco degli atti amministrativi	Precisioni sugli atti amministrativi
<p>1. Gli atti amministrativi da inoltrare con lo S.U.E. e il progetto definitivo di variante (eventuale)</p> <p>1.1 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte e di adozione dello S.U.E. e del progetto definitivo di variante (eventuale) e una copia delle osservazioni e proposte.</p> <p>1.2 Il certificato redatto in conformità al modello 1 allegato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale, attestante la procedura di formazione dello S.U.E. e della variante (eventuale).</p> <p>1.3 Il parere di cui all'art. 40, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.</p> <p>1.4 Il parere di cui all'art. 17, comma 9, nel caso di varianti ex comma 8 stesso articolo.</p>	<p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (costituenti lo S.U.E. e la variante), compresi i fascicoli contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate. Inoltre deve essere inoltrata 1 copia (dichiarata conforme all'originale) delle osservazioni e proposte presentate.</p> <p>Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 1 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello 1 la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune lo S.U.E. e la variante (eventuale) in quanto improcedibili.</p> <p>Si rimanda alle precisazioni di cui al punto 1.7 della Scheda A della presente SEZIONE V.</p> <p>Il parere si riferisce al progetto di variante. Si rimanda alle precisazioni di cui al punto 1.8 della Scheda A della presente SEZIONE V.</p>
<p>2. Gli atti amministrativi da inoltrare con le controdeduzioni alle proposte di modifica dello S.U.E. e della variante (eventuale), ai sensi dell'art. 15, comma 12</p> <p>2.1 La delibera di controdeduzione alle proposte di modifica della Regione.</p>	<p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (elaborati dello S.U.E. e della variante modificati a seguito dell'accoglimento delle proposte della Regione).</p>
<p>3. Gli atti amministrativi da inoltrare con lo S.U.E. e la variante modificati ai sensi dell'art. 15, comma 15</p> <p>3.1 La delibera di adozione del-</p>	<p>Non debbono essere inoltrati gli elaborati tecnici in quanto devo-</p>

SEZIONE V (segue)

Elenco degli atti amministrativi	Precisazioni sugli atti amministrativi
<p>lo S.U.E. e della variante (eventuale).</p> <p>3.2 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e proposte presentate in ordine alle parti modificate e di adozione definitiva dello S.U.E. e della variante (eventuale) e una copia delle osservazioni e proposte.</p> <p>3.3 Il certificato redatto in conformità al modello 2 allegato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale, attestante la procedura seguita.</p>	<p>no essere trasmessi quelli adottati in via definitiva (cfr. successivo punto 3.2).</p> <p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (costituenti lo S.U.E. e la variante), compresi i fascicoli contenenti le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate. Inoltre deve essere inoltrata 1 copia (dichiarata conforme all'originale) delle osservazioni e proposte presentate.</p> <p>Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 2 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune lo S.U.E. e la variante (eventuale) in quanto improcedibili.</p>

SEZIONE V - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE:

- con contestuale variante al P.R.G., a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti della L.R. n. 56/77 e s.m.; per i P.E.E.P. e i P.I.P. cfr. anche l'art. 41, comma 6, e l'art. 42, comma 2, stessa legge.
- in attuazione di P.R.G. non approvati ai sensi del Titolo III della L.R. n. 56/77 e s.m., a norma dell'art. 86, comma 1, della stessa legge.

Modello 1 allegato alla Scheda B

Comune di _____

**CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI FORMAZIONE DEL⁽¹⁾ _____
E DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE AL^{(2) (3)} _____,
A NORMA DELLA L.R. 5 DICEMBRE 1977, N. 56 e s.m.**

In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n. ____, del _____,

SI CERTIFICA

1. *Adempimenti relativi al progetto di⁽¹⁾ _____, con contestuale variante al⁽²⁾ _____*

1.0 (Solo per le varianti ex art. 17, commi 8 e 9, della L.R. n. 56/77 e s.m.) la volontà dell'Amministrazione comunale di formare la variante al P.R.G.I. (oppure: al P.R.G.C.M.), congiunta al⁽¹⁾ _____, a norma del combinato disposto dell'art. 17, commi 8 e 9, e dell'art. 40, commi 6 e seguenti, della L.R. n. 56/77 e s.m., è stata comunicata al Consorzio _____ (oppure: alla Comunità Montana _____) preventivamente all'adozione del progetto di variante;

1.1 il⁽¹⁾ _____ e il progetto di variante sono stati adottati dal Consiglio comunale con D.C. n. _____, in data _____, esecutiva _____;

1.1.0 (solo per gli strumenti urbanistici esecutivi che richiedono il parere della Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 40, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.) il⁽¹⁾ _____ è stato trasmesso alla Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 40, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.;

1.1.0 (solo per le varianti ex art. 17, commi 8 e 9, della L.R. n. 56/77 e s.m.) il⁽¹⁾ _____ e il progetto di variante sono stati trasmessi al Consorzio _____ (oppure: alla Comunità Montana _____), con invito a far pervenire il parere prescritto dall'art. 17, comma 9, della L.R. n. 56/77 e s.m., in merito al progetto di variante;

1.2 il⁽¹⁾ _____ e il progetto di variante sono stati pubblicati per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso gli Uffici comunali;

1.3 la pubblicazione e il deposito del⁽¹⁾ _____ e del progetto di variante per 30 giorni consecutivi e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati resi noti a mezzo di avviso del Sindaco, pubblicato come segue:

1.3.1 all'albo pretorio durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del⁽¹⁾ _____ e del progetto di variante;

1.3.2 a mezzo di manifesti murali affissi durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del⁽¹⁾ _____ e del progetto di variante;

1.3.3 sul quotidiano _____;

1.3.4 (eventuale) sul giornale, etc. _____;

1.4 (solo per gli strumenti urbanistici esecutivi che richiedono il parere della Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 40, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.) è stato acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, in data _____, a norma dell'art. 40, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.;

1.5 (solo per le varianti ex art. 17, commi 8 e 9, della L.R. n. 56/77 e s.m.) è stata acquisita la delibera dell'Assemblea consortile del Consorzio _____ (oppure: del Consiglio della Comunità Montana _____) n. _____, in data _____, contenente il parere di cui all'art. 17, comma 9, della L.R. n. 56/77 e s.m.

2. *Adempimenti relativi al progetto definitivo di*⁽¹⁾ _____, *con contestuale variante al*⁽²⁾ _____:

2.1 il Consiglio comunale con D.C. n. _____, in data _____, esecutiva _____, ha controdedotto a tutte le osservazioni e proposte presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termini) (eventuale: e al parere del Consorzio _____, o della Comunità Montana _____, di cui al precedente punto 1.5) ed ha adottato il⁽¹⁾ _____ e il progetto definitivo di variante;

2.2 (solo per gli strumenti urbanistici esecutivi che richiedono il parere della Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 40, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.) si da atto che il⁽¹⁾ _____ è stato adeguato al parere della Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali di cui al precedente punto 1.4.

_____, li _____

Il Segretario comunale

Il Sindaco

⁽¹⁾ Precisare il tipo di strumento urbanistico esecutivo.

⁽²⁾ Nel caso di variante adottata contestualmente allo S.U.E. occorre precisare se detta variante riguarda un Piano Regolatore Comunale, oppure un P.R.G.I. o un P.R.G.C.M.

⁽³⁾ Se contestualmente allo S.U.E. non è stata adottata la variante al P.R.G. occorre eliminare dal testo ogni riferimento a detta variante.

SEZIONE V - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE:

- con contestuale variante al P.R.G., a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti della L.R. n. 56/77 e s.m.; per i P.E.E.P. e i P.I.P. cfr. anche l'art. 41, comma 6, e l'art. 42, comma 2, stessa legge.
- in attuazione di P.R.G. non approvati ai sensi del Titolo III della L.R. n. 56/77 e s.m., a norma dell'art. 86, comma 1, della stessa legge.

Modello 2 allegato alla Scheda B

Comune di _____

**CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL⁽¹⁾ _____
E DELLA VARIANTE AL⁽²⁾⁽³⁾ _____ PARZIALMENTE RIELABORATI A NORMA DELL'ART. 15,
COMMA 15, L.R. 56/77 e s.m.**

In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n. __, del _____,

SI CERTIFICA

1. *Adempimenti relativi all'adozione e pubblicazione del⁽¹⁾ _____, e della variante al⁽²⁾ _____, parzialmente rielaborati:*

1.2 il⁽¹⁾ _____ e la variante parzialmente rielaborati sono stati pubblicati per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso gli Uffici comunali;

1.3 la pubblicazione e il deposito del⁽¹⁾ _____ e della variante, parzialmente rielaborati, per 30 giorni consecutivi e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte, limitatamente alle parti modificate, entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione sono stati resi noti a mezzo di avviso del Sindaco, pubblicato come segue:

1.3.1 all'albo pretorio durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del⁽¹⁾ _____ e della variante;

1.3.2 a mezzo di manifesti murali affissi durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del⁽¹⁾ _____ e della variante;

1.3.3 sul quotidiano _____;

1.3.4 (eventuale) sul giornale, etc. _____;

2. *Adempimenti relativi all'adozione definitiva del⁽¹⁾ _____, e della variante al⁽²⁾ _____, parzialmente rielaborati:*

2.1 il Consiglio comunale con D.C. n. _____, in data _____, esecutiva _____, ha controdedito a tutte le osservazioni e proposte presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termini) ed ha adottato definitivamente il⁽¹⁾ _____ e la variante.

_____, li _____

Il Segretario comunale

Il Sindaco

⁽¹⁾ Precisare il tipo di strumento urbanistico esecutivo.

⁽²⁾ Nel caso di variante adottata contestualmente allo S.U.E. occorre precisare se detta variante riguarda un Piano Regolatore Comunale, oppure un P.R.G.I. o un P.R.G.C.M.

⁽³⁾ Se contestualmente allo S.U.E. non è stata adottata la variante al P.R.G. occorre eliminare dal testo ogni riferimento a detta variante.

SEZIONE V - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE:

- con contestuale variante al P.R.G., a norma dell'art. 40, commi 6 e seguenti della L.R. n. 56/77 e s.m.; per i P.E.E.P. e i P.I.P. cfr. anche l'art. 41, comma 6, e l'art. 42, comma 2, stessa legge.
- in attuazione di P.R.G. non approvati ai sensi del Titolo III della L.R. n. 56/77 e s.m., a norma dell'art. 86, comma 1, della stessa legge (cfr. successiva avvertenza).

Scheda C - Gli elaborati tecnici costituenti gli strumenti urbanistici esecutivi e le contestuali varianti al P.R.G. (eventuali) e i requisiti formali degli stessi**Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici**

Gli elaborati dello strumento urbanistico esecutivo sono quelli prescritti dall'art. 39 della L.R. n. 56/77 e s.m. Nel caso di S.U.E. che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal P.G.R. a norma dei punti 1) e 2) del 1° comma dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 e s.m. (per i quali occorre il parere della Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 40, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.) sono necessari anche i seguenti elaborati: la relazione illustrativa di cui al citato art. 39, punto 1), deve contenere l'analisi storico-descrittiva relativa agli immobili interessati e al tessuto urbano circostante; eventuali mappe antiche; ampia e chiara documentazione fotografica, a colori, degli immobili interessati e dell'ambiente circostante.

Per quanto riguarda la variante al P.R.G. (eventuale): 1) debbono essere adottati tutti gli elaborati tecnici necessari in rapporto ai contenuti della variante; a seconda delle tematiche oggetto della stessa (centri storici, insediamenti produttivi, aree di nuovo impianto, etc.) dovranno essere aggiornati ed integrati i relativi allegati tecnici del P.R.G. (cfr. art. 14, comma 1, punto 2, lett. a, b, c, e ultimo comma, L.R. n. 56/77 e s.m.); per i contenuti degli elaborati si rimanda alla Scheda C della precedente SEZIONE I e ai relativi allegati; 2) le tavole di piano di cui al citato art. 14, comma 1, punto 3, debbono essere quelle del P.R.G. con l'inserimento delle modifiche necessarie, sicché le nuove tavole, ad approvazione avvenuta, possano sostituire le tavole originarie del P.R.G.; non è opportuno che vengano adottati solo gli stralci delle tavole di P.R.G., relativi alle parti modificate; in tal caso, infatti, successivamente all'approvazione della variante da parte della Regione il Comune dovrebbe comunque aggiornare le tavole originarie del P.R.G. con l'inserimento delle modifiche apportate dalla variante; 3) per le Norme di attuazione è opportuno che le modifiche siano evidenziate all'interno del testo originario degli articoli che si intendono modificare; non devono essere riadottate le parti normative che non vengono modificate.

Si avverte che tutti gli elaborati tecnici necessari in rapporto ai contenuti della variante debbono far parte già del progetto di variante (cfr. la Scheda A della presente SEZIONE V, adempimenti procedurali 1.1).

I requisiti formali degli elaborati tecnici da inoltrare all'Assessorato Pianificazione e Gestione Urbanistica - Edilizia Residenziale

Devono essere inoltrate 4 copie di tutti gli atti amministrativi (cfr. la Scheda B della presente SEZIONE V) e degli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo sia dello strumento urbanistico sia della variante (eventuale). Le caratteristiche formali degli elaborati tecnici sono le seguenti:

- estremi della delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico, sottoscritti dal Segretario comunale;
- firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere o di altri Professionisti, sugli elaborati di specifica competenza, e timbro del Comune su ciascun elaborato cartografico e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli (Relazioni, Norme di attuazione, controdeduzioni alle osservazioni);
- per le Norme di attuazione occorre il timbro del Comune e la firma del Segretario comunale su ogni foglio;
- su tutti gli elaborati cartografici occorre la data di aggiornamento.

Sulle Norme di attuazione non sono ammesse correzioni o integrazioni manoscritte, bensì soltanto quelle dattiloscritte, recanti il timbro del Comune e sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale per la loro autenticazione.

Si ricorda che nel caso di controdeduzioni alle proposte di modifica della Regione, a norma dell'art. 15, comma 12, della L.R. n. 56/77 e s.m. debbono essere adottati e trasmessi tutti gli elaborati tecnici dello S.U.E. e della variante che sono stati modificati in accoglimento delle suddette proposte di modifica.

Qualora gli adempimenti di adozione e pubblicazione siano stati svolti anche dal Consorzio/dalla C.M. (cfr. le avvertenze preliminari alle Schede A e B della presente SEZIONE V), su ogni elaborato tecnico devono essere riportati anche gli estremi delle delibere di adozione del Consorzio/della C.M., sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Ente.

SEZIONE VI - VARIANTI AL P.R.G. O AL P.D.F., EX ART. 1, COMMA 5, LEGGE N. 1/1978

Scheda A - Adempimenti procedurali e relativi atti

Avvertenza - La validità delle prescrizioni di cui al 4° e 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 non è più soggetta alla scadenza di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, più volte prorogata, in quanto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, ha abrogato tale comma.

Possono far ricorso alle prescrizioni di cui al 4° e 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978 i Comuni dotati di un Piano Regolatore o di un Programma di Fabbricazione approvato. Possono fare ricorso alle citate prescrizioni anche i Comuni dotati di un P.R.G.I. o di un P.R.G.C.M. approvato.

Anche i Consorzi e le Comunità Montane possono fare ricorso alle procedure di cui all'art. 1 della legge n. 1/1978; però non potendo il Consorzio /la C.M. sostituirsi al Comune negli adempimenti richiesti dalla legge (in assenza di una specifica delega), occorre che anche il Comune interessato provveda all'adozione e pubblicazione del progetto a norma di legge. Gli adempimenti comunali non sono richiesti qualora il Comune abbia delegato, con delibera del Consiglio comunale debitamente esecutiva, il Consorzio/la C.M. ad assumere i provvedimenti di propria competenza a norma dell'art. 1 della legge n. 1/1978.

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>I. L'approvazione del progetto</p> <p>1.1 Il Consiglio comunale approva il progetto. La deliberazione costituisce adozione di variante del P.R.G. o del P.d.F. vigente. Legge n. 1/1978, art. 1, comma 5.</p> <p>1.2 Entro 5 giorni dalla deliberazione di approvazione il progetto deve essere pubblicato per estratto all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati debbono essere depositati presso la segreteria del Comune, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare le proprie osservazioni e opposizioni entro 20 giorni dalla data di inserimento dell'avviso di deposito nel F.A.L. Art. 6, commi 1 e 3, legge n. 167/1962 (richiamato dal 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978).</p> <p>1.3 Entro 5 giorni dalla deliberazione di approvazione il progetto deve essere comunicato alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato ove riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano in uso di dette Amministrazioni. Art. 6, comma 4, legge n. 167/1962 (richiamato dal 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978).</p> <p>1.4 La pubblicazione e il deposito del progetto e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e opposizioni debbono essere resi noti a mezzo di idoneo avviso, adeguatamente pubblicizzato.</p>	<p>Il dispositivo della delibera deve contenere l'elenco degli elaborati tecnici adottati. Si rimanda alle precisazioni contenute nella Scheda C della presente SEZIONE VI.</p> <p>Il termine di 5 giorni per la pubblicazione è ordinatorio. Il periodo di pubblicazione per estratto all'albo pretorio e di deposito della delibera e degli elaborati tecnici adottati presso gli Uffici comunali deve essere di 10 giorni consecutivi, compresi i festivi. L'orario di accesso agli Uffici deve essere stabilito in modo da consentire effettivamente l'esame degli elaborati.</p> <p>Nel caso di vincoli paesistici istituiti ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497 l'approvazione del progetto deve essere comunicata anche all'Assessorato Pianificazione Territoriale della Regione Piemonte. Devono essere trasmesse due copie del progetto a ciascuna delle Amministrazioni centrali dello Stato interessate, nonché due copie al suddetto Assessorato regionale, qualora sia necessario.</p> <p>L'avviso deve far riferimento alla delibera di approvazione del progetto e deve indicare 1) i termini del periodo di pubblicazione e deposito; 2) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e opposizioni. Tale avviso è indispensabile che sia pubblicato almeno come segue: 1) all'albo pretorio durante l'intero periodo di pubblicazione e deposito (10 giorni consecutivi, compresi i festivi); 2) a mezzo di manifesti murali affissi durante l'intero periodo di</p>

SEZIONE VI (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>1.5 Le osservazioni e opposizioni, dopo essere state protocollate, sono numerate progressivamente e annotate su apposito registro a cura del Segretario comunale.</p> <p>1.6 Le Amministrazioni centrali dello Stato e la Regione (quest'ultima solo nel caso di vincoli ex legge n. 1497/1939) devono trasmettere al Comune le loro eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 1.3. Art. 6, ultimo comma, legge n. 167/1962 (richiamato dal 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978).</p>	<p>pubblicazione e deposito; 3) a mezzo di inserimento nel Foglio annunci legali della Provincia, in data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito.</p> <p>Alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni e opposizioni il Segretario comunale deve attestare la chiusura dell'elenco di quelle pervenute nel termine e annotare di seguito quelle eventualmente pervenute fuori termine.</p> <p>Qualora le Amministrazioni interessate non facciano pervenire le loro osservazioni entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 1.3, il Comune può comunque procedere ai successivi adempimenti procedurali (cfr. art. 7 della legge n. 167/1962, richiamata dal 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978).</p>
<p>2. Controdeduzioni alle osservazioni e proposte</p> <p>2.1 Decorso il periodo per la presentazione di osservazioni e opposizioni, nonché l'eventuale termine di 30 giorni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 167/1962, il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni e opposizioni presentate. Art. 7, legge n. 167/1962 (richiamato dal 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978).</p> <p>2.2 Entro i 30 giorni successivi al termine per la presentazione di osservazioni e opposizioni, nonché al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 167/1962, il Sindaco trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, alla Regione. Art. 7, legge n. 167/1962 (richiamato dal 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978).</p>	<p>L'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e opposizioni presentate deve essere congruamente motivato. Se sono pervenute osservazioni e opposizioni fuori termine il Consiglio comunale non ha obbligo di esaminarle. Tuttavia qualora si ritenga di esaminarle, il che dovrà risultare nell'atto deliberativo, dovranno essere prese in esame tutte e a ciascuna si dovrà controdedurre così come per quelle pervenute entro il termine. Qualora non siano state presentate osservazioni e opposizioni il Consiglio comunale deve prenderne atto con deliberazione.</p>
<p>3. L'approvazione della variante</p> <p>3.1 Con il provvedimento di approvazione sono decise anche le opposizioni. Art. 8, comma 3, legge n. 167/1962 (richiamato dal 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978).</p> <p>3.2 La Giunta Regionale può apportare le modifiche di cui al 6° comma dell'art. 16 della legge</p>	<p>La variante è approvata con delibera della Giunta Regionale. Con la stessa delibera sono decise anche le opposizioni.</p> <p>Le proposte di modifica sono comunicate al Comune, il quale pubblica le stesse a norma dell'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 167/1962 (anziché a norma dell'art. 15 della legge n.</p>

SEZIONE VI (segue)

Adempimenti procedurali e riferimenti di legge	Precisazioni sugli adempimenti procedurali e sul contenuto degli atti
<p>n. 1150/1942 e s.m., con l'impiego della procedura prescritta dall'8° comma stesso articolo (per la pubblicazione delle modifiche cfr. le precisazioni a lato).</p>	<p>1150/1942 e s.m., come prescritto dall'art. 16, comma 8, stessa legge); si rimanda agli adempimenti e relative precisazioni di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.4. Entro 90 giorni dalla comunicazione il Comune adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale. La deliberazione e gli elaborati tecnici modificati, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, sono trasmessi nei successivi 15 giorni alla Regione. Decorso inutilmente il termine anzidetto le modifiche sono introdotte d'ufficio dalla Giunta Regionale.</p>
<p>4. L'entrata in vigore della variante. Art. 8, comma 4, legge n. 167/1962</p>	<p>La variante entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano, modificato con la variante, è esposto in pubblica e continua visione nella sede comunale, nonché presso la Comunità Montana di appartenenza. Si ricorda, inoltre, che il Comune dovrà provvedere all'adempimento di cui all'art. 8, penultimo comma, della legge n. 167/1962, al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione della variante.</p>

SEZIONE VI - VARIANTI AL P.R.G. O AL P.D.F., EX ART. 1, COMMA 5, LEGGE N. 1/1978

Scheda B - Gli atti amministrativi da inoltrare alla Regione per l'approvazione*Avvertenze*

- Tutti gli atti amministrativi debbono essere forniti in 4 copie rese conformi agli originali. Le delibere devono essere munite degli estremi di esecutività.

- Qualora gli adempimenti procedurali di cui alla Scheda A della presente SEZIONE VI debbano essere svolti sia dal Consorzio/dalla C.M., sia dal Comune interessato (cfr. l'avvertenza preliminare alla suddetta Scheda A), saranno necessari le delibere e i certificati che seguono, predisposti sia dal Consorzio/dalla C.M., sia dal Comune.

Elenco degli atti amministrativi	Precisazioni sugli atti amministrativi
<p>1. Gli atti amministrativi da inoltrare con il progetto (la cui approvazione costituisce adozione di variante)</p> <p>1.1 La delibera di approvazione del progetto.</p> <p>1.2 Copia di ciascuna delle osservazioni e opposizioni presentate.</p> <p>1.3 La delibera di controdeduzione alle osservazioni e opposizioni.</p> <p>1.4 Il certificato, redatto in conformità al modello 1 allegato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale, attestante la procedura di adozione e pubblicazione del progetto.</p>	<p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (per la distinta degli elaborati tecnici costituenti il progetto si rimanda alla successiva Scheda C della presente SEZIONE VI). La delibera può essere inviata alla Regione anche se non ancora esecutiva. In tal caso successivamente dovranno essere inviate 4 copie della delibera stessa munita degli estremi di esecutività.</p> <p>Occorre una sola copia, dichiarata conforme all'originale.</p> <p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie degli eventuali elaborati tecnici adottati (modificati in accoglimento di osservazioni e opposizioni).</p> <p>Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 1 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune la variante in quanto improcedibile.</p>
<p>2. Gli atti amministrativi da inoltrare con le controdeduzioni alle proposte di modifica della Regione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 1150/1942 e s.m.</p> <p>2.1 Copia di ciascuna delle osservazioni e opposizioni presentate.</p> <p>2.2 La delibera di controdeduzione alle proposte di modifica della Regione e alle osservazioni e opposizioni presentate.</p> <p>2.3 Il certificato, redatto in conformità al modello 2 allegato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale, attestante la procedura seguita.</p>	<p>Occorre una sola copia, dichiarata conforme all'originale.</p> <p>Unitamente alla delibera (4 copie) debbono essere inoltrate 4 copie di tutti gli elaborati tecnici adottati (elaborati modificati a seguito dell'accoglimento delle proposte della Regione o di osservazioni e opposizioni).</p> <p>La delibera può essere inviata alla Regione anche se non ancora esecutiva. In tal caso successivamente dovranno essere inviate 4 copie della delibera stessa munita degli estremi di esecutività.</p> <p>Il certificato deve necessariamente essere redatto in conformità al modello 2 allegato alla presente Scheda B. Qualora siano omesse una o più dichiarazioni indicate nel modello la Giunta Regionale riterrà che il relativo adempimento procedurale non sia stato effettuato e quindi restituirà al Comune la variante in quanto improcedibile.</p>

SEZIONE VI - VARIANTI AL P.R.G. O AL P.d.F., EX ART. 1, COMMA 5, LEGGE N. 1/1978

Modello 1 allegato alla Scheda B

Comune di _____

**CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE AL _____ ,
A NORMA DELLA LEGGE 3 GENNAIO 1978, N. 1**

In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n. _____, del _____,

SI CERTIFICA**1. Adempimenti relativi all'approvazione e pubblicazione del progetto:**

1.1 il progetto⁽¹⁾ _____ è stato approvato dal Consiglio comunale con D.C. n. _____, in data _____, esecutiva _____;

1.2 il progetto è stato pubblicato per estratto all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati sono stati depositati presso gli Uffici comunali;

1.3 (eventuale) l'approvazione del progetto è stata comunicata a⁽²⁾ _____;

1.4 la pubblicazione e il deposito del progetto per 10 giorni consecutivi e la facoltà di presentare osservazioni e opposizioni entro 20 giorni dalla data di inserimento dell'avviso di deposito nel F.A.L. sono stati resi noti a mezzo di avviso del Sindaco, pubblicato come segue:

1.4.1 all'albo pretorio durante i 10 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del progetto;

1.4.2 a mezzo di manifesti murali affissi durante i 10 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito del progetto;

1.4.3 sul Foglio annunci legali della Provincia di _____;

1.4.4 (eventuale) sul giornale, etc. _____;

2. Adempimenti relativi alle controdeduzioni alle osservazioni e opposizioni:

2.1 decorso il periodo per la presentazione di osservazioni e opposizioni (eventuale: nonché il termine di 30 giorni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 167/1962) il Consiglio comunale con D.C. n. _____, in data _____, esecutiva _____, ha controdedotto a tutte le osservazioni e opposizioni presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termini).

Oppure:

decorso il periodo per la presentazione di osservazioni e opposizioni (eventuale: nonché il termine di 30 giorni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 167/1962) il Consiglio comunale con D.C. n. _____, in data _____, esecutiva _____, ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni e opposizioni.

_____, li _____

Il Segretario comunale

Il Sindaco

⁽¹⁾ Precisare il tipo di opera pubblica.

⁽²⁾ Cfr. Scheda A della presente SEZIONE VI, punto 1.3.

SEZIONE VI - VARIANTI AL P.R.G. O AL P.d.F., EX ART. 1, COMMA 5, LEGGE N. 1/1978

Modello 2 allegato alla Scheda B

Comune di _____

**CERTIFICAZIONE DELL'ITER DI PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE RICHIESTE DALLA REGIONE
E DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE CONTRODEDUZIONI,
A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 1150/42 e s.m.
E DALL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 167/62 e s.m.**

In conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989, n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al B.U. n. __, del _____,

SI CERTIFICA

1. le proposte di modifica della Regione sono state pubblicate per estratto all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi, compresi i festivi, e durante lo stesso periodo la comunicazione della Regione e i relativi allegati sono stati depositati presso gli Uffici comunali;

2. la pubblicazione e il deposito degli atti relativi alle proposte di modifica della Regione per 10 giorni consecutivi e la facoltà di presentare osservazioni e opposizioni, limitatamente alle proposte di modifica, entro 20 giorni dalla data di inserimento dell'avviso di deposito nel F.A.L. sono stati resi noti a mezzo di avviso del Sindaco, pubblicato come segue:

2.1 all'albo pretorio durante i 10 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito delle proposte di modifica;

2.2 a mezzo di manifesti murali affissi durante i 10 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito delle proposte di modifica;

2.3 sul Foglio annunci legali della Provincia di _____ ;

2.4 (eventuale) sul giornale, etc. _____

3. il Consiglio comunale con D.C. n. _____, in data _____, esecutiva _____, ha assunto le proprie controdeduzioni in merito sia alle modifiche proposte dalla Regione, sia a tutte le osservazioni e opposizioni presentate in termini (eventuale: ed anche fuori termini);

4. l'anzidetta D.C. n. _____, in data _____, è stata pubblicata all'albo pretorio a norma dell'art. 16, comma 8, della legge n. 1150/1942 e s.m.

_____, li _____

Il Segretario comunale

Il Sindaco

SEZIONE VI - VARIANTI AL P.R.G. O AL P.D.F., EX ART. 1, COMMA 5, LEGGE N. 1/1978

Scheda C - Gli elaborati tecnici richiesti e i requisiti formali degli stessi

Alcune precisazioni sugli elaborati tecnici

Gli elaborati tecnici costituenti il progetto dell'opera pubblica devono comprendere anche quelli richiesti per il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie.

Si ricorda che la delibera del Consiglio comunale di approvazione del progetto stesso può tenere luogo della concessione o autorizzazione edilizia richiesta, purché ciò sia precisato nel dispositivo della delibera e purché il provvedimento del Consiglio comunale sia preceduto da tutti i pareri richiesti ai fini del rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie.

Atteso che l'approvazione del progetto costituisce adozione di variante al P.R.G. o al P.d.F., sono necessari anche i seguenti elaborati tecnici costituenti la variante: 1) estratti delle tavole del P.R.G. o del P.d.F. vigente, con individuazione delle aree interessate dall'opera pubblica in progetto; 2) le tavole della variante; 3) eventuali modifiche e integrazioni alle N.d.A. del P.R.G. ovvero al R.E. annesso al P.d.F. Le tavole della variante debbono essere quelle del P.R.G. o del P.d.F. con l'inserimento delle modifiche necessarie, sicché ad approvazione avvenuta esse possano sostituire quelle originarie del P.R.G. o del P.d.F. Non è opportuno che vengano adottati solo gli stralci delle tavole del P.R.G. o del P.d.F., relativi alle parti modificate; in tal caso, infatti, successivamente all'approvazione della variante da parte della Regione il Comune dovrebbe comunque aggiornare le tavole originarie del P.R.G. o del P.d.F. con l'inserimento delle modifiche apportate dalla variante.

Fra gli elaborati tecnici costituenti il progetto si ricordano quelli prescritti dal D.M. 11 marzo 1988, recante «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione».

I requisiti formali degli elaborati tecnici da inoltrare all'Assessorato Pianificazione e Gestione Urbanistica - Edilizia Residenziale

Devono essere inoltrate 4 copie di tutti gli atti amministrativi (cfr. la Scheda B della presente SEZIONE VI) e degli elaborati tecnici costituenti il progetto e la variante. Le caratteristiche formali di questi ultimi sono le seguenti:

- estremi della delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico, sottoscritti dal Segretario comunale;
- firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere, sugli elaborati di specifica competenza, e timbro del Comune su ciascuna tavola e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli (Relazioni, eventuali modifiche alle N.d.A. ovvero al R.E., controdeduzioni alle osservazioni e opposizioni);
- per le eventuali modifiche alle N.d.A. o al R.E. occorre il timbro del Comune e la firma del Segretario comunale su ogni foglio;
- su tutti gli elaborati cartografici occorre la data di aggiornamento.

Si ricorda che nel caso di controdeduzioni alle proposte di modifica della Regione debbono essere adottati e trasmessi tutti gli elaborati tecnici che sono stati modificati in accoglimento delle suddette proposte di modifica.